*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 131° — Numero 193**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 20 agosto 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1990, n. 242.

**Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.

*2.* Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:

*a)* si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale;

*b)* sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.

*3.* Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.

*4.* L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:

*a)* da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;

*b)* da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.

*5.* In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

*6.* Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

*7.* Le disposizioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato etero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*8.* L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera *b)*, oltre ai compiti precisati dai commi precedenti:

*a)* stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;

*b)* nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;

*c)* è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla

circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge.

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 163-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'articolo 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni».

Art. 2.

1. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'ente di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

Art. 3.

1. L'ente riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è abilitato ad emettere i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

2. Sono altresì attribuite allo stesso ente le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione per l'Italia ai sensi e per gli effetti delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE e del 29 dicembre 1983, n. 84/5/CEE.

3. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le direttive di cui al comma 2, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'ente ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— La legge n. 990/1969 reca: «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

— Il D.L. n. 857/1976 reca: «Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 973/1970 (Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), è il seguente:

«Art. 6 *(Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali)*. — Agli effetti dell'applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprietà dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica».

— Il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 973/1970 è il seguente:

«Art. 7 *(Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero)*. — Per i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, può essere stipulata una speciale assicurazione «frontiera» di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all'art. 10 della legge, che si avvalgano a tal fine dell'ente costituito in Italia e riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6 della legge stessa».

— Il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 973/1970 è il seguente:

«Art. 8 *(Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all'estero)*. — Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranità dello Stato italiano sia assicurata con un'impresa italiana operante all'estero o con un'impresa straniera la quale abbia stipulato con un'impresa autorizzata ad esercitare in Italia un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Per la legge n. 990/1969 vedi precedente nota all'art. 1.

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 866):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 18 febbraio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 16 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 19 maggio 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 2776):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'8 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, III, IX e X.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 25 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 31 luglio 1990.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 1º agosto 1990.

90G0295

LEGGE 7 agosto 1990, n. 243.

**Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita la sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni», istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310, nel comune di Scafati.

Art. 2.

1. Ai fini dell'istituzione della sede decentrata di cui all'articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a restaurare e ristrutturare, nel rispetto dei vincoli architettonici ed artistici, l'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati, via Vitiello, nonché ad adattare le strutture della adiacente scuola collegio della stessa amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1990, si provvede a carico della disponibilità, in conto residui, del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

3. La predetta somma di lire 9 miliardi è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e correlativamente iscritta al capitolo 501 del medesimo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Alle spese di funzionamento della sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» di Scafati si farà fronte nei limiti degli stanziamenti del capitolo 1641 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e del capitolo 140 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 92):

Presentato dal sen. SCEVAROLLI ed altri il 3 luglio 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 10 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 20 gennaio 1988, 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 23 febbraio 1988 (atto n. 92/*A* - relatore sen. PIZZOL).

Esaminato in aula e approvato il 17 maggio 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 2744):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla VI commissione il 4, 10, 11 maggio 1989 e approvato, con modificazioni, il 16 novembre 1989.

*Senato della Repubblica* (atto n. 92-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 29 novembre 1989 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13 febbraio 1990 e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 2744-*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 31 luglio 1990 con parere della commissione V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 1° agosto 1990.

90G0285

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1990, n. 244.

**Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Visto l'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi per gli immigrati e in particolare il comma 6 che prevede a tal fine l'emanazione di norme regolamentari;

Visti gli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400;

Sentito il Ministro per gli affari sociali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 31 maggio 1990;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 155933 del 9 luglio 1990);

Decreta:

Art. 1.

1. Per centri di prima accoglienza si intendono strutture che provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari dei soggetti di cui all'art. 2, per il tempo strettamente necessario al reperimento di una autonoma sistemazione e comunque per non oltre 60 giorni.

2. Per centri di servizi si intendono strutture che forniscono informazioni ed assistenza al fine di agevolare la fruizione dei diritti e il puntuale adempimento dei doveri previsti dalla normativa che disciplina la materia oggetto del presente decreto.

3. Al fine di evitare la costituzione di pluralità di strutture, i centri di prima accoglienza e di servizi sono preferenzialmente organizzati mediante apposite convenzioni con enti regolarmente costituiti ai sensi della normativa esistente e già operanti. I centri possono avvalersi della collaborazione di associazioni di immigrati.

4. Il decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 viene, di seguito, brevemente indicato con la parola «legge».

Art. 2.

1. Nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita dal comma 4 dell'art. 11 della legge, l'entità del contributo da assegnare a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari è determinata per ciascun anno del triennio 1990-1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali. Detta assegnazione è commisurata proporzionalmente al numero degli stranieri immigrati, degli esuli e dei loro familiari, residenti nella regione al 1° gennaio del corrispondente anno, in regola con le norme che ne disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 1990, l'entità del contributo è determinata in misura proporzionale al numero degli stranieri immigrati, degli esuli e dei loro familiari, che hanno regolarizzato la propria posizione alla data del 30 aprile 1990. In sede di determinazione dei contributi spettanti per l'anno 1991, si provvederà ad eventuali conguagli sulla base dei dati definitivi del censimento e della regolarizzazione degli stranieri extracomunitari al 30 giugno 1990.

Art. 3.

1. Le regioni presentano i rispettivi programmi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'art. 2. Entro i successivi trenta giorni, previo esame del programma da parte del comitato di cui all'art. 4, è disposta l'erogazione del contributo, a norma dell'art. 11, comma 3, della legge.

2. I programmi debbono, tra l'altro, indicare la localizzazione dei centri, la natura dei servizi, nonché i tempi di realizzazione e i mezzi finanziari occorrenti. Devono altresì indicare le strutture di qualsiasi natura e appartenenza già esistenti e, operanti sul territorio e comunque idonee a conseguire le finalità del presente decreto, ai fini dell'applicazione del comma 3, dell'art. 1.

3. Qualora sia disposta la revoca del contributo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge, le regioni interessate sono tenute, entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, a versare all'entrata del bilancio dello Stato, capo X - capitolo 2368 - entrate eventuali e diverse, le somme eventualmente già riscosse.

Art. 4.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un comitato, presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante, del quale fanno parte un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni del Tesoro, dell'Interno e dei dipartimenti per gli affari sociali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con il compito di esaminare i programmi proposti e di verificarne, sulla base di relazioni semestrali inviate dalle regioni, la successiva realizzazione anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 1990

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

*Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*
MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
*Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1990*
*Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 343*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— I commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 416/1989 sono così formulati:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari».

— Gli articoli 22 e 25 del D.P.R. n. 616/1977 sono così formulati:

«Art. 22 *(Beneficenza pubblica)*. — Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale».

«Art. 25 *(Attribuzioni ai comuni)*. — Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.

Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e comunque a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un reppresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che i regolamenti adottati con decreti interministeriali debbono essere comunicati prima della loro emanazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 4 dello stesso art. 17 stabilisce che i regolamenti debbono essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90G0296

DECRETO 28 giugno 1990.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro per l'importo di 1,5 miliardi di dollari USA scadenti nel 1994.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 571189 del 19 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1989, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 136, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748, e dell'art. 6, quinto comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, come modificato dall'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.500.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari all'8,5 per cento;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La Morgan Guaranty Trust Company di New York, in qualità di Fiscal Agent di cui al «Fiscal Agency Agreement» del 26 ottobre 1989, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 26 ottobre 1994, nonché alla corresponsione degli interessi, al tasso fisso dell'8,5% annuo, in rate annuali posticipate; la prima rata interessi ha scadenza 26 ottobre 1990.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla Morgan Guaranty Trust Company di New York, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» stipulato il 26 ottobre 1989, i fondi in dollari occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in dollari che saranno messi a disposizione, sotto la stessa «data di pagamento», dal Crediop sulla base del contratto di «Interest rate swap» stipulato con il Tesoro il 26 ottobre 1989, oppure i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «Interest rate swap» e a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 19 ottobre 1989 la Banca d'Italia provvederà a rimettere

al menzionato Crediop, con le modalità indicate al successivo art. 4, a partire dal 26 aprile 1990 e, con cadenza semestrale, fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il LIBOR a sei mesi, diminuito di 35 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 1.500 milioni.

Il Crediop rimetterà alla Banca d'Italia, annualmente, un importo determinato applicando il tasso fisso dell'8,5% sull'ammontare di dollari USA 1.500 milioni. La prima rimessa avrà luogo per la scadenza degli interessi del 26 ottobre 1990.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro ed il Crediop, ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle menzionate banche estere, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno New York, i fondi in dollari USA previsti ai precedenti articoli 2 e 3 il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e sulla base del Libor comunicato dal Crediop diminuito di 35 centesimi. Tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro 15 giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 1.500 milioni, emissione 26 ottobre 1989».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alle indicate banche estere. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di ottobre di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 26 ottobre 1990.

Art. 6.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1991, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1990 è, prevedibilmente, di lire 12.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1990*
*Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 54*

90A3595

DECRETO 28 giugno 1990.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro per l'importo di un miliardo di dollari USA scadenti nel 1999.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 570039 del 1° gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1989, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 99, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9,625 per cento;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company di New York.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) di ciascuna data di pagamento, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro 15 giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Prestito in dollari USA emesso il 1° marzo 1989 - 9,625% 1 miliardo di dollari USA».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento, cioè la data di messa a disposizione dei dollari alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 2.000.000.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi annuali di scadenza 1° marzo 1990, comprensiva anche di detto compenso.

Art. 4.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1991, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1990 è, prevedibilmente, di lire 5.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1990*
*Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 55*

**90A3596**

---

DECRETO 28 giugno 1990.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro per l'importo di 400 milioni di sterline inglesi scadenti nel 2014.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 570446 del 5 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1989, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 152, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni; e dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 400.000.000 di sterline inglesi, ad un tasso di interesse fisso pari al 10,50%;

Visto il decreto n. 570642 del 23 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1989, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 101, con il quale è stato modificato l'art. 6 del citato decreto n. 570446 del 5 aprile 1989;

Visto il decreto n. 571315 del 22 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1989, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 348, con il quale è stata

autorizzata la stipula di un contratto di «swap» — sottoscritto in data 24 novembre 1989 con primaria controparte estera — per effetto del quale il Tesoro ha assunto l'impegno di effettuare, verso il corrispettivo di pagamenti pari agli interessi sul prestito in sterline, erogazioni in misura pari al LIBOR in dollari diminuito di 30 centesimi e calcolato sul controvalore in dollari di sterline 400.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale n. 570446 sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La Bankers Trust Company di Londra, in qualità di Fiscal Agent di cui al «Fiscal Agency Agreement» del 28 aprile 1989, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 28 aprile 2014, nonché alla corresponsione degli interessi, al tasso fisso del 10,50% annuo, in rate annuali posticipate.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla Bankers Trust Company di Londra non più tardi delle ore 10 (ora di Londra) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» stipulato il 28 aprile 1989, i fondi in lire sterline occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà:

per la scadenza del 30 aprile 1990 l'importo di sterline inglesi 17.500.000 che saranno rimesse dalla British Telecom Finance sotto la stessa «data di pagamento» sulla base del contratto di «swap» stipulato con il Tesoro il 24 novembre 1989, e i fondi in lire che saranno messi a disposizione dal Tesoro con le modalità indicate nel successivo art. 4;

per le successive scadenze gli importi rimessi dalla British Finance Telecom sulla base del menzionato contratto di «swap».

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «swap» e a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale del 22 novembre 1989 la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla British Telecom Finance con le modalità indicate al successivo art. 4:

il 30 aprile 1990, un importo determinato applicando il Libor a cinque mesi per dollari, diminuito di 30 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 626.720.000, relativo al periodo 28 novembre 1989 (data di efficacia del contratto di «swap») - 30 aprile 1990;

successivamente, con cadenza semestrale e in via posticipata, fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il Libor a sei mesi per dollari, diminuito di 30 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 626.720.000;

alla scadenza del 28 aprile 2014, l'ammontare capitale in dollari.

La British Telecom Finance rimetterà alla Banca d'Italia:

il 30 aprile 1990, l'importo di lire sterline 17.500.000 determinato applicando il taso fisso del 10,50% per il periodo 28 novembre 1989-30 aprile 1990;

successivamente, con cadenza annuale e in via posticipata, fino alla scadenza del prestito un importo determinato applicando il tasso fisso del 10,50% sull'ammontare di lire sterline 400 milioni;

alla scadenza del 28 aprile 2014, l'ammontare di lire sterline 400 milioni.

La Banca d'Italia utilizzerà dette rimesse in lire sterline per effettuare i trasferimenti di valuta dovuti alla Bankers Trust per la corresponsione degli interessi, nonché, relativamente all'ammontare di lire sterline 400 milioni, per il rimborso dei titoli, come previsto nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle menzionate banche estere, non più tardi delle ore 10 (ora di Londra) del giorno di ciascuna «data di pagamento», i fondi in dollari USA e in lire sterline previsti agli articoli 2 e 3, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e del Libor comunicato dalla Morgan Stanley International per i pagamenti di cui all'art. 3; tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - prestito del Tesoro di Lst 400 milioni, emissione 28 aprile 1989».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA o di lire sterline da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alle indicate banche estere. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento alla scadenza del 30 aprile 1990, come stabilito nel contratto di «swap» del 24 novembre 1989 e previsto nell'art. 3 del presente accordo.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire 10 milioni corrisposti in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di aprile di ogni anno di vita del prestito, a partire dal 30 aprile 1990.

Art. 6.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1991, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1990 è, prevedibilmente, di lire 12.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1990*
*Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 56*

90A3597

DECRETO 28 giugno 1990.

**Composizione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e della commissione medica superiore e di invalidità civile.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive integrazioni e modificazioni, recante nuove norme per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile ai fini delle provvidenze previste per gli invalidi civili, i sordomuti e i ciechi civili, i quali devono presentare le relative domande alle commissioni mediche per le pensioni di guerra, di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, all'uopo denominate commissioni mediche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile;

Visto il medesimo art. 3 della legge n. 291 con il quale si dispone che, a seguito dei nuovi compiti ad essa attribuiti, la commissione medica superiore, di cui all'art. 106 del citato decreto presidenziale n. 915, assume la denominazione di commissione medica superiore e d'invalidità civile;

Visto in particolare il comma 5 del ripetuto art. 3 della legge n. 291, così come risulta modificato dal comma 2 dell'art. 6-*bis* della legge 25 gennaio 1990, n. 8, con il quale si stabilisce che il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, precedentemente stabilito in cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile e m duecento unità per la commissione medica superiore e d'invalidità civile, è aumentato, rispettivamente, fino a mille unità e fino a trecento unità;

Visti, altresì, i commi 3 e 6 del cennato art. 3 della legge n. 291, secondo cui le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile e la commissione medica superiore e d'invalidità civile sono, rispettivamente, di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Unione italiana ciechi, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie;

Visti gli articoli 105, secondo comma, e 106, penultimo comma, del decreto presidenziale n. 915, richiamati dall'ultimo comma dell'art. 22 del decreto presidenziale n. 834/1981, secondo cui i rappresentanti sanitari delle varie associazioni sono chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore in aggiunta al contingente massimo dei sanitari rispettivamente previsto per tali organi;

Visto l'art. 110 del decreto presidenziale n. 915, come risulta sostituito dall'art. 22 del decreto presidenziale n. 834, con cui si dispone che il Ministro del tesoro nomina i componenti della commissione medica superiore, ora denominata commissione medica superiore e di invalidità civile e quelli delle commissioni mediche periferiche, ora denominate commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile;

Visti l'art. 105 e l'art. 106 del citato decreto presidenziale n. 915, con cui si stabilisce che il Ministro del tesoro nomina il presidente delle suddette commissioni mediche periferiche nella persona di un ufficiale superiore o, in mancanza, di altro componente civile di tale organo e della citata commissione medica superiore nella persona di un tenente generale medico;

Considerato che la composizione numerica delle singole commissioni mediche è indicativamente fissata in relazione al carico di lavoro previsto per ciascuna di esse e pertanto, in un momento successivo, automaticamente variabile in base alle esigenze da fronteggiare, purché entro il numero massimo di sanitari stabilito dalla legge e ritenuto che a far parte delle commissioni stesse possono essere chiamati, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste da richiamare in servizio, anche medici civili, generici e specialisti, con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'art. 109 del citato decreto presidenziale n. 915, e successive modificazioni;

Considerato che è in corso di perfezionamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura per ottenere l'autorizzazione per il richiamo in servizio degli ufficiali medici, come previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Viste le allegate comunicazioni, con cui il Ministero della difesa ha disposto il richiamo in servizio, per le esigenze delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e della commissione medica superiore e di invalidità civile, degli ufficiali medici per conseguire le finalità previste dal ripetuto art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, in attesa del perfezionamento della procedura già instaurata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con i medici civili chiamati a far parte delle commissioni suddette vengono stipulate apposite separate convenzioni soggette a registrazione presso la Corte dei conti, così come previsto dalle richiamate disposizioni legislative;

Viste le designazioni dei sanitari in rappresentanza dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Unione italiana ciechi, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali e preso atto che talune di esse non hanno indicato i nominativi di tutti i rispettivi rappresentanti;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1989, con il quale, in aggiunta alle 18 commissioni mediche preesistenti, sono state istituite, in base al ripetuto art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, per ciascuna provincia le previste ulteriori commissioni mediche periferiche, con l'indicazione dei medici e dei rappresentanti delle associazioni di categorie per ognuna di esse;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 292, con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ed in particolare il comma 5 dell'art. 2 e il comma 4 dell'art. 4 dello stesso decreto relativi alle modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni mediche dei sanitari in rappresentanza delle varie associazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, nel rispetto del numero complessivo di mille unità stabilito dal comma 2 dell'art. 6-*bis* della legge 25 gennaio 1990, n. 8, gli ufficiali medici, i medici civili convenzionati ed i rappresentanti delle associazioni indicate dal comma 3 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, questi ultimi in aggiunta a detto contingente, i cui nominativi sono appresso indicati in corrispondenza di tali commissioni.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI AGRIGENTO

Segreto dott. Giuseppe: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Cannata dott. Sebastiano: medico civile convenzionato;

Fodale dott. Antonino: idem;

Provenzani dott. Filippo: idem;

Santangelo dott. Gaspare: idem;

Taibi dott. Gerlando: idem;

Camilleri dott. Giovanni: idem;

Savarino dott. Armando: idem;

Cassaro dott. Vincenzo: idem;

Pullara dott. Gianfranco: idem;

Termini dott. Arcangelo: idem;

Vita dott. Pietro: idem;

Battaglia dott. Vincenzo: idem;

Belluzzo dott. Calogero: idem;

Fanara dott. Giovanni: idem;

Gulotta dott.ssa Antonella: idem;

Signorino Gelo dott. Carmelo: idem;

Russotto dott. Vincenzo: rappresentante Ente nazionale protezione ed assistenza ai sordomuti (E.N.S.);

Villa dott. Salvatore: rappresentante Unione italiana ciechi (U.I.C.);

Pace dott. Pasquale: rappresentante Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.).

L'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ALESSANDRIA

Panizza dott. Romano: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Villani dott.ssa Maria Annunziata: medico civile convenzionato;

Vitello dott. Antonio: idem;

Garofano dott. Mario: idem;

Veronesi dott.ssa Maria Morena: idem;

Scelsi dott. Franco: rappresentante E.N.S.;

Muzio Ivaldi dott.ssa Gianna: rappresentante U.I.C.;

Cotroneo dott. Giuseppe: rappresentante A.N.M.I.C.;

Cremonte dott. Mario: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ANCONA

Messina dott. Pasquale: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Rabini dott. Roberto: medico civile convenzionato;

Duca dott. Doriano: idem;

Piermattei dott. Angelo: idem;

Sigismondi dott. Carlo: idem;

Scoponi prof. Mario Vittorio: rappresentante E.N.S;

La Palombara dott. Giuseppe: rappresentante U.I.C.;

Secchiaroli dott. Luciano: rappresentante A.N.M.I.C.;

Mancini dott. Enrico: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Baldoni dott. Arrigo: rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.);

Baldoni dott. Carlo: rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.);

Roccetti dott. Nicola: rappresentante A.N.M.I.G.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI AOSTA

Inverso dott. Angelo Maria: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Rinaldi dott.ssa Dolores: medico civile convenzionato;

Sudano dott. Luigi: idem;

Giudici dott.ssa Simonetta Valeria Maria Concetta: idem;

Treves dott. Mario G. Paolo: rappresentante E.N.S.;

Demarie dott. Enrico: rappresentate U.I.C.;

Olivo dott. Franco: rappresentante A.N.M.I.C.;

D'Alessandro dott. Giuseppe: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI AREZZO

Roggi dott. Marco: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Bellucci dott. Maurizio: medico civile convenzionato;

Luzzi dott. Saverio: idem;

Nardoni dott. Sandro: idem;

Fornasari dott. Guido: rappresentante E.N.S.;

Nardoni dott. Pierino: rappresentante U.I.C.;

Manneschi dott. Francesco: rappresentante A.N.M.I.C.

L'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ASCOLI PICENO

Bollettini dott. Gioacchino: magg. med. cpl. Aeronautica - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Resca dott. Cesare: medico civile convenzionato;

Rosini dott. Vincenzo: idem;

Tosti Guerra dott. Romualdo Gabriele: idem;

Camela dott. Valeriano: idem;

Mancini dott. Antonio: idem;

Olivieri dott. Luigi: rappresentate E.N.S.;

Mestichelli dott. Giuseppe: rappresentante U.I.C.;

Nardinocchi dott.ssa Maria Chiara: rappresentante A.N.M.I.C.;

Bonifazi dott. Giuliano: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ASTI

Saccone dott. Luigi: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Ferraro dott. Gianfranco: medico civile convenzionato;

Del Mastro dott. Benedetto: idem;

Di Paolo dott. Michele: idem;

Penengo dott.ssa Anna: rappresentante E.N.S.;

Cuffaro Russo dott. Marco: rappresentante U.I.C.;

Stella dott. Pierluigi: rappresentante A.N.M.I.C.;

Ruschena dott. Maurizio: rappresentante A N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI AVELLINO

Moschetti dott. Dario: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Pascarella dott. Maria Luisa: medico civile convenzionato;

Spitaleri dott. Daniele Litterio Agata: idem;

De Rosa dott. Agostino: idem;

De Nicolais dott. Mario: idem;

Toni dott. Federico: idem;

Ronconi dott. Riziero: rappresentante E.N.S.;

D'Avanzo dott.ssa Maddalena: rappresentante U.I.C.;

Buonanno dott. Vittorio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Esposito dott. Renato: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI BARI

Caputo prof. Domenico: magg. gen. med. ris. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Puglisi dott. Rosario: magg. gen. med. ris. Aeronautica fino al 31 dicembre 1990;

Vox dott. Antonio Carmine: medico civile convenzionato;

Restuccia prof. Paolo: idem;

Putignano dott. Vito Sandro: idem;

Bosco prof. Lorenzo: idem;

Modugno dott. Emanuele Francesco Leonardo: idem;

Marcuccio dott. Luigi: idem;

Capaldi dott. Luigi: idem;

Rotolo dott. Pietro: medico civile convenzionato dal 1° luglio 1990;

Gelardi dott. Matteo Gianni: rappresentante E.N.S.;

Vomero dott. Michele: rappresentante U.I.C.;

Caputo dott. Nicola: rappresentante A.N.M.I.C.;

La Montanara dott. Giuseppe: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Pangrazio dott.ssa Maria Teresa: rappresentante A.N.M.I.G.;

Corradi dott. Attilio: rappresentante A.N.M.I.G.;

Clericò dott. Nicola: rappresentante A.N.M.I.G.;

Tuseo dott. Fernando: rappresentante A.N.V.C.G.;

Conte dott. Raffaele: rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.)..

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI BELLUNO

Reginato dott. Giampiero: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Ciccone dott. Michele: medico civile convenzionato;

Grazioli dott. Domenico: idem;

Cisno dott. Floriano: idem;

Zambusi dott. Giuseppe: rappresentante E.N.S;

Pelle dott. Vincenzo: rappresentante U.I.C.;

Gaglione dott. Nicola: rappresentante A.N.M.I.C.;

Azzalini dott. Ennio: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI BENEVENTO

Del Basso dott. Angelo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Felice Civitillo dott. Ugo: medico civile convezionato;

Iervolino dott.ssa Maria Rosa: idem;

Vannetiello dott. Raffaele: idem;

Russo dott. Renato: idem;

Cataudo dott. Mario: idem;

Casazza dott. Giuseppe: idem;

Bocchini dott. Giancarlo: idem;

Palma dott. Angelo Antonio: rappresentante E.N.S.;

Ferrannini dott. Giovanni: rappresentante U.I.C.;

Camerlengo dott. Francesco: rappresentante A.N.M.I.C.;

Fiore dott. Francesco: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI BERGAMO

Currò dott. Francesco: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente dall'8 febbraio 1990;

Di Giorgio dott. Vincenzo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente fino al 7 febbraio 1990;

Bettoni dott. Giuseppe: medico civile convenzionato;

Gueli dott. Marco Antonio: idem;

Benetello dott. Valerio: idem;

Lupo dott. Rosario: idem;

Losali dott. Arnaldo: rappresentante E.N.S.;

Saija dott. Aldo: rappresentante U.I.C.;

Lombardo dott. Francesco: rappresentante A.N.M.I.C;

Gatto dott. Flaminio: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI BOLOGNA

Leoni dott. Luigi: col. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Franceschini dott. Giorgio: magg. gen. med. ris. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Maione dott. Domenico: medico civile convenzionato;

Mancini dott. Angelo Giuseppe: idem;

Menghini dott. Marino: idem;

Petronelli dott.ssa Roberta: idem;

Gamberini dott.ssa Gloria: idem;

Zanardi dott. Luigi: rappresentante E.N.S.;

Pizzino dott. Antonello: rappresentante U.I.C.;

Montanari dott. Federico: rappresentante A.N.M.I.C.;

De Giuli dott. Bruno: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Guidotti dott. Francesco: rappresentante A.N.V.C.G.;

Tomesani dott. Dino: rappresentante A.N.M.I.G.;

Mazzetti dott.ssa Magda: rappresentante A.N.F.C.D.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI BRESCIA

Navoni dott. Giuseppe: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Aleo dott.ssa Maria: medico civile convenzionato;

Puccio dott. Francesco: idem;

Pagnoni dott. Nicola: idem;

Tonini dott. Gabriele: idem;

Ciccarese dott. Marcello: idem;

Carabellese dott. Corrado: rappresentante E.N.S.;

Dusatti dott. Sergio: rappresentante U.I.C.;

Porteri dott. Antonello: rappresentante A.N.M.I.C.;

Valsecchi dott.ssa Maria Teresa: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI BRINDISI

Schito dott. Clodomiro: c.v. med. ris. Marina - con funzioni di presidente dalla data di pubblicazione del presente decreto;

Proto dott. Rosario: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente fino alla data di pubblicazione del presente decreto;

Grassi dott. Dionisio: medico civile convenzionato;

Palumbo dott. Donato: idem;

Innocenzi dott. Giuseppe: idem;

Da Fieno dott. Adolfo: idem;

Fischetto dott. Antonio: rappresentante E.N.S.;

Pizzolante dott. Pietro: rappresentante U.I.C.;

Ramunni dott. Nicola: rappresentante A.N.M.I.C.;

Di Noi dott. Alessio: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CAGLIARI

Ugas dott. Bruno: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Biddau dott. Carlo: medico civile convenzionato;

Giacobbe dott. Flaminio Mario: idem;

Galleri dott. Franco: idem;

Solinas dott. Raffaele: idem;

Spano dott. Ferdinando: medico civile convenzionato;
Piras dott. Carlo: idem;
Granara dott. Antonio: idem;
Sciola dott. Antioco: idem;
Ronchi dott. Francesco Benedetto: idem;
Meloni dott.ssa Maria Franca: idem;
Orrù dott. Pippo: rappresentante E.N.S.;
Lostia dott. Salvatore: rappresentante U.I.C.;
Curreli dott. Diego: rappresentante A.N.M.I.C.;
Tanchis dott.ssa Laura: rappresentante A.N.F.F.A.S.;
Medde dott. Salvatore: rappresentante A.N.M.I.G.;
Pirastu dott. Salvatore: rappresentante A.N.V.C.G.;
Raffo dott. prof. Mario: rappresentante A.N.F.C.D.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CALTANISSETTA

Azzaro dott. Vincenzo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Cammalleri dott. Giuseppe: medico civile convenzionato;
Morgante dott. Giuseppe Settimo: idem;
Milano dott. Giuseppe Luigi Maria: idem;
Mazzè dott.ssa Ritalba: idem;
Merlino dott. Giuseppe: idem;
Palmeri dott. Giancarlo: rappresentante E.N.S.;
Scuderi dott. Alfio: rappresentante U.I.C.;
D'Aleo dott. Tommaso: rappresentante A.N.M.I.C.;
Scarfia dott.ssa Maria Fatima: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CAMPOBASSO

Trivisonno dott. Giuseppe Salvatore: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Ferocino dott. Fausto: medico civile convenzionato;
Colaneri dott. Angelo: idem;
Boccongelli dott. Giampaolo: idem;
Petrella dott. Nicola: idem;
Ricciuti dott. Antonio: idem;
Vitantonio dott. Teodosio: idem;
Di Bartolomeo dott. Antonio: idem;
Vecchione dott. Vincenzo: idem;
Falcone dott. Francesco: idem;
Moffa dott.ssa Angela Antonietta Ines: idem;
Lombardi dott. Saverio Ottavio: idem;
Biondi dott. Luigi: idem;
Reale dott. Vincenzo: rappresentante E.N.S.;
Serpone dott. Giovanni: rappresentante U.I.C.;
Vendittelli dott. Nicola: rappresentante A.N.M.I.C.

L'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CASERTA

Argo dott. Vittorio: c.a. med. aus. Marina - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;
De Vincentiis dott. Giuseppe: col. med. ris. Aeronautica fino al 31 dicembre 1990;
Di Lullo dott. Federico: medico civile convenzionato;
Stabile dott.ssa Angela: idem;
Simeone dott.ssa Maria Teresa: idem;
Esposito dott. Raffaele: idem;
Pulcini dott. Donato: idem;
De Lucia Sposito dott. Pellegrino: idem;
Micelisopo dott. Giovanni: idem;
Sortino dott. Domenico: idem;
Pagano dott. Tommaso: idem;
Ragosta dott.ssa Elisabetta: idem;
De Filippo dott. Guido: idem;
Buono dott. Nicola: idem;
Corvino dott. Vincenzo Costantino: idem;
Petrucci dott. Angelo: idem;
Ventrone dott. Antonio: idem;
Laudato dott. Mario: idem;
Coppola dott. Giovanni: idem;
Caracciolo dott. Giovanni Giuseppe: idem;
Bosco dott. Ferdinando: rappresentante E.N.S.;
Capobianco dott. Decio: rappresentante U.I.C.;
Letizia dott. Vincenzo: rappresentante A.N.M.I.C.;
Serino dott.ssa Maria Carmela: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CATANIA

Neri dott. Filippo: col. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;
D'Onofrio dott. Rosario: c.a. med. aus. Marina fino al 31 dicembre 1990;
Puglisi dott. Antonio: medico civile convenzionato;
Capizzi dott. Franco Saverio: idem;
Portale dott. Alfio: idem;
Coco dott. Giuseppe: idem;
Mammana dott. Antonino: idem;
Valenti dott. Giuseppe: idem;
Iannuzzi dott. Salvatore: idem;
Giuffrida dott. Salvatore: idem;
Cannarozzo dott. Calcedonio Maria: idem;
Gambino dott. Ignazio: idem;
Di Giovanni dott. Antonino: rappresentante E.N.S.;
Cavallaro dott.ssa Francesca: rappresentante U.I.C.;
Pappalardo dott. Elio: rappresentante A.N.M.I.C.;
Prestipino dott. Antonino: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CATANZARO

Filardo dott. Francesco: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Perri dott. Francesco: medico civile convenzionato;
Procopio dott. Bernardo Mario: idem;
Miceli dott. Domenico: idem;
Sgarrella dott.ssa Maria Cristina: idem;
Giannini dott. Giuseppe: idem;
Vallone dott. Lidio: idem;

Merazzi dott. Virginio: medico civile convenzionato;
Scicchitano dott. Saverio: idem;
Paladino dott. Giovanni: idem;
Mellace dott. Antonio: idem;
Borrelli dott. Alberto: idem;
Grotteria dott. Salvatore: idem;
Pitingolo dott. Rosario: idem;
Citriniti dott. Salvatore: idem;
Benincasa dott. Cesare: idem;
Valente dott. Vincenzo: idem;
Crupi dott. Armando Francesco: idem;
Caridi dott. Giuseppe: idem;
Candelieri dott. Pasquale: idem;
Trapasso dott.ssa Anna Maria: rappresentante E.N.S.;
Mancuso dott. Giovanni: rappresentante U.I.C.;
Talarico dott. Michele: rappresentante A.N.M.I.C.;
Galliano dott.ssa Rossella: rappresentante A.N.F.F.A.S.;
Cassadonte dott. Francesco: rappresentate A.N.M.I.G.;
Galasso dott. Anselmo: rappresentante A.N.V.C.G.;
Sorrenti dott. Biagio: rappresentante A.N.M.I.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CHIETI

Testa dott. Domenico: magg. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;
Santilli dott. Dino: medico civile convenzionato;
Mattoscio dott. Nunzio: idem;
Madonna dott. Nicola: idem;
De Martiis dott.ssa Margherita: idem;
Parere dott.ssa Paola: rappresentante E.N.S.;
Di Tommaso dott.ssa Maria: rappresentante U.I.C;
Leo dott. Cosimo: rappresentante A.N.M.I.C.;
Santilli dott.ssa Paola: rappresentante A.N.F.F.A.S.;
Kadar dott. Emilio: rappresentante A.N.F.C.D.G.;
Santilli dott. Luigi: rappresentante A.N.V.C.G.;
Strusi dott. Angelo: rappresentante A.N.M.I.G.;
Cremonese dott. Giovanni: rappresentante A.N.M.I.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI COMO

Ossola dott. Andrea: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Merenda dott.ssa Maria Luisa: medico civile convenzionato;
Fazio dott.ssa Maria Anna: idem;
Cerrati dott. Alfonso: idem;
Caltabiano dott. Marcello: idem;
Tagliabue dott. Alberto: rappresentante E.N.S.;
Aureggi dott. Dario: rappresentante U.I.C.;
De Feo dott. Angelo: rappresentante A.N.M.I.C.;
Pizzala dott. Pietro: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI COSENZA

Arpaia dott. Pietro: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Clausi dott. Ernesto: medico civile convenzionato;
Gioia dott. Franco: idem;
Morelli dott.ssa Fortunata: idem;
Palermo dott.ssa Maria Francesca: idem;
Vilardi dott. Antonio: idem;
Greco dott. Antonio: idem;
Comite dott. Osvaldo: idem;
Abruzzo dott. Francesco: idem;
Crispino dott. Davide Giorgio: idem;
Passarelli dott. Francesco: idem;
Carbone dott. Luigi: idem;
Perotta dott. Umberto: idem;
Bisogno dott. Luigi: idem;
Marcianò dott. Francesco: idem;
Maiorano dott. Romualdo: idem;
Altomare dott. Ettore: rappresentante E.N.S.;
Cozza dott. Francesco: rappresentante U.I.C.;
Vizza dott. Carmine: rappresentante A.N.M.I.C.;
Chimenti dott. Tullio: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CREMONA

Carrai dott. Maurizio: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Angiolini dott. Angelo: medico civile convenzionato;
Greco dott.ssa Anna Maria: idem;
Maiorana dott. Salvatore: idem;
Pigozzi dott.ssa Giuseppina: rappresentante E.N.S.;
Tuorto dott. Salvatore: rappresentante U.I.C.;
Ceretti dott.ssa Nadia: rappresentante A.N.M.I.C.;
Abruzzi dott. Luciano: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI CUNEO

Vitiello dott. Giuseppe: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Spinelli dott. Gianbattista: medico civile convenzionato;
Millesimo dott. Giorgio: idem;
Isaia dott.ssa Giuseppina Vanda: idem;
Ghio dott. Eugenio: idem;
Semeria dott. Carlo: rappresentante E.N.S.;
Ponzo dott. Secondino: rappresentante U.I.C.;
Badino dott. Albino: rappresentante A.N.M.I.C.;
Ferrero dott. Domenico: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ENNA

Nasello dott. Cataldo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Contino dott. Giulio: medico civile convenzionato;
Cavallaro dott. Angelo: idem;
Stefanizzi dott. Eugenio: idem;

Casale dott. Antonio: medico civile convenzionato;
Alaimo dott. Paolo: idem;
Bruno dott. Giorgio: idem;
Fazzi dott. Francesco: idem;
Pirrello dott. Vincenzo: idem;
Confalone dott. Domenico: idem;
Nicolosi dott. Salvatore: idem;
Millia dott. Calogero Claudio: idem;
Rizzo dott. Sergio: rappresentante E.N.S.;
Tricarichi dott.ssa Maria: rappresentante U.I.C.;
Battiato dott. Pierfrancesco: rappresentante A.N.M.I.C.;
Valenti dott. Antonio: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI FERRARA

Strocchi dott.ssa Leila: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Scuderi dott. Salvatore: medico civile convenzionato:
Gruppillo dott. Paolo: idem;
Mascellani dott. Alberto: idem;
Baldoni dott. Gino: idem;
Di Lascio dott. Bruno: idem;
Cristofori dott. Marco: idem;
Medici dott. Massimo: rappresentante E.N.S.;
Severini dott. Annunziato: rappresentante U.I.C.;
Fontana dott. Giovanni: rappresentante A.N.M.I.C.;
Vullo prof. Calogero: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI FIRENZE

Chiriatti dott. prof. Giuseppe Nicola: ten. gen. med. ris. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;
Tonini dott. Roberto: medico civile convenzionato;
Accrocca dott. Tommaso: idem;
Santoni dott. Stefano: idem;
Pengue dott. Luigi: idem;
Caporusso dott. Claudio: idem;
Carelli dott. Fabio: idem;
Biagioli dott. Riccardo: idem;
Baldi dott. Augusto: idem;
Giannelli dott.ssa Alessandra: rappresentante E.N.S.;
De Vitto dott. Vincenzo: rappresentante U.I.C.;
Ermini dott. Stefano: rappresentante A.N.M.I.C.;
Pandolfo dott. Mariano: rappresentante A.N.F.F.A.S.;
Ciciani dott. Michele: rappresentante A.N.M.I.G.;
Serranò dott. Saverio Giuliano: rappresentante A.N.M.I.G.;
Corigliano dott. Alvaro: rappresentante A.N.V.C.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI FOGGIA

Ravidà dott. Domenico: c.v. med. ris. Marina - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;
Rotolo dott. Pietro: medico civile convenzionato fino al 30 giugno 1990;
Ciavarella dott. Matteo: medico civile convenzionato;
Strafile dott. Domenico: idem;
Staffiere dott. Donato: medico civile convenzionato;
Furio dott. Leonardo Antonio: idem;
Cilfone dott. Raffaele: rappresentante E.N.S.;
Pizzicoli dott. Pasquale: rappresentante U.I.C.;
Mazzamurro dott. Luigi: rappresentante A.N.M.I.C.;
Granatiero dott. Gaetano: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI FORLÌ

Gentile dott. Antonio: magg. med. aus. Aeronatutica - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;
Maraldi dott. Carlo: medico civile convenzionato;
Borneo dott. Sandro: idem;
Montanari dott. Stefano: idem;
Caminiti dott. Aurelio: idem;
Bertaccini dott.ssa Gabria: rappresentante E.N.S.;
Nicastro dott. Claudio: rappresentante U.I.C.;
Fosconi dott. Eugenio: rappresentante A.N.M.I.C.;
Casadei dott. Alfonso: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI FROSINONE

Apponi dott.ssa Antonia: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Di Fabio dott. Alberto: medico civile convenzionato;
Lovecchio dott. Domenico: idem;
Di Rienzo dott. Brunone: idem;
Scaccia dott. Franco: idem;
Gargaro dott. Raffaele: idem;
Rossetti dott. Eugenio: idem;
Trementozzi dott. Tommaso: idem;
Lunghi dott. Sandro: idem;
Pizzottelli dott. Giancarlo: idem;
Masi dott. Pasquale: rappresentante E.N.S.;
Colasanti dott. Fabio: rappresentante U.I.C.;
D'Alessandris dott. Tarcisio: rappresentante A.N.M.I.C.;
Scacchetti dott.ssa Carla: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI GENOVA

Tebaldi dott.ssa Marisa Lodovica: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Desirello dott. Pierluigi: medico civile convenzionato;
Genovese dott. Felice: idem;
Castello dott. Mario: idem;
Astengo dott.ssa Rossana: idem;
Milione dott. Michele: idem;
Mazzone dott.ssa Silvana: idem;
Vallarino dott. Ettore: idem;
Delle Piane dott. Massimo: rappresentante E.N.S.;
Trillo dott. Michele: rappresentante U.I.C.;

De Luca dott. Franco: rappresentante A.N.M.I.C.;

Cima dott. Ettore: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Pallavera dott. Egisto: rappresentante A.N.M.I.G.;

Russo dott. Roberto: rappresentante A.N.V.C.G.;

Andreani dott.ssa Virginia Clementina: rappresentante A.N.F.C.D.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI GORIZIA

Pulvirenti dott. Vincenzo: ten. col. med. r.o. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Pletti dott. Luciano: medico civile convenzionato;

Troisi dott. Roberto: idem;

Ziccarelli dott. Gianfranco: idem;

Terpin dott.ssa Maria Maddalena: rappresentante E.N.S.;

Rossi dott. Silvio: rappresentante U.I.C.;

Furlan dott. Lucio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Nicolai dott. Aldo: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI GROSSETO

Paolini dott. Antonio: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Levante dott. Giovanni: medico civile convenzionato;

Caliari dott. Benedetto: idem;

Batignani dott.ssa Silvia: idem;

Gherardini dott. Giovanni: idem;

Toninelli dott. Angelo: rappresentante E.N.S.;

Lombardi dott. Giancarlo: rappresentante U.I.C.;

Bellettini dott. Paolo: rappresentante A.N.M.I.C.;

Lallai dott. Antonio: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI IMPERIA

Melini dott.ssa Lucia: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Pellitteri dott. Alfonso: medico civile convenzionato;

Boeri dott. Rinaldo idem;

Aschero dott. Enrico: idem;

Berio dott. Luigi: rappresentante E.N.S.;

Carbone dott. Ernesto: rappresentante U.I.C.;

Siri dott. Ottavio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Attisani dott. Nicola: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ISERNIA

Ciallella dott. Costantino: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Di Pilla dott. Michele Carmine: medico civile convenzionato;

Del Mastro dott. Luigi: idem;

Borrelli dott. Giovanni: idem;

Rossi dott. Francesco: idem;

Pellegrino dott. Domenico: rappresentante E.N.S.;

Martella dott.ssa Maria Vittoria: rappresentante U.I.C.;

Iadisernia dott. Corrado: rappresentante A.N.M.I.C.

L'associazione nazionale famiglie dei fanciuli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI L'AQUILA

Galassi dott. Massimo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Eramo dott. Manfredo: medico civile convenzionato;

Marrelli dott. Alfonso: idem;

Serri dott. Franco: idem;

Santilli dott. Gaetano: idem;

Nardecchia dott. Elio: idem;

Di Censo dott. Luca: idem;

Giacco dott. Luigi: idem;

Stortelli dott. Enrico: idem;

Masciovecchio dott.ssa Patrizia: idem;

Di Marco dott. Gian Piero: rappresentante E.N.S.;

D'Andrea dott. Dino: rappresentante U.I.C.;

De Angelis dott. Paolo: rappresentante A.N.M.I.C.;

Gallese dott. Angelo: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI LA SPEZIA

Pesci dott. Mario: c.a. med. ris. Marina con funzioni di presidente;

Lello dott. Pier Paolo: medico civile convenzionato;

Visani dott. Adriano: idem;

Franceschini dott. Paolo: idem;

Passalacqua dott. Domenico: rappresentante E.N.S.;

La Mattina dott. Giancarmelo: rappresentante U.I.C.;

Sabatini dott. Michele: rappresentante A.N.M.I.C.;

Righetti dott. Pierluigi: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI LATINA

Di Macio dott. Nazzareno: medico civile convenzionato con funzioni di presidente;

D'Aloja dott.ssa Elvira: medico civile convenzionato;

Marrocco dott. Giacinto Antonio: idem;

Ribatti dott. Francesco: idem;

Schininà dott. Francesco: idem;

Catone dott. Benedetto: idem;

Marigliani dott. Sandro: idem;

Del Balzo dott. Romolo: idem;

Galardo dott. Maurizio: idem;

Ricci dott. Tito: rappresentante E.N.S.;

Duranti dott.ssa Paola: rappresentante U.I.C.;

Lauretti dott. Onorato: rappresentante A.N.M.I.C.;

Ciotti dott. Anacleto: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni; da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI LECCE

D'Arpe dott. Giovanni: col. med. ris. Esercito con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Schito dott. Clodomiro: c.v. med. ris. Marina fino al 30 aprile 1990;

Castrioto dott. Miro: col. med. ris. Aeronautica fino 31 dicembre 1990;

Greco dott. Luigi: medico civile convenzionato;

Muscatello dott.ssa Filomena: idem;

Anguilla dott. Giulio: idem;

Leo dott. Carlo Sabino: idem;

Felline dott. Luigi: idem;

De Bellis dott. Mario: idem;

Marzo dott. Amedeo: idem;

Bacca dott. Bruno: idem;

Carlà dott. Mario: idem;

Farina dott. Francesco: idem;

Muratore dott. Massimo: idem;

Mirolla dott. Luigi Amleto: idem;

Ferrara dott. Marcello: idem;

Madonna dott.ssa Carmela: idem;

Montuori dott. Luigi: idem;

Tronci dott. Giorgio: rappresentante E.N.S.;

Caputo dott. Antonio: rappresentante U.I.C.;

Foresio dott. Antonio: rappresentante A.N.M.I.C.

L'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI LIVORNO

Fisichella dott. Angelo: col. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Navarria dott. Giovanni: ten. col. med. ris. cpl. Esercito fino al 25 settembre 1990;

Ermini dott. Marcello: medico civile convenzionato;

Risaliti dott. Riccardo: idem;

Brunu dott. Claudio: idem;

Mastrosimone dott. Luca: rappresentante E.N.S.;

Porciatti dott. Augusto: rappresentante U.I.C.;

Danieli dott. Roberto: rappresentante A.N.M.I.C.;

Lorenzini Lombardo dott.ssa Manuela: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI LUCCA

Rombolà dott. Filippo: col. med. ris. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Bertolucci dott.ssa Daniela: medico civile convenzionato;

Cecconi dott. Luigino: idem;

Perticaroli dott. Mauro: idem;

Della Maggiore dott. Stefano: idem;

Tavani dott. Ettore: rappresentante E.N.S.;

Volpe dott. Cosma: rappresentante U.I.C.;

Martinelli dott. Pietro: rappresentante A.N.M.I.C.;

Ricci dott. Luca: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI MACERATA

Tombesi dott. Giuliano: medico civile convenzionato con funzioni di presidente;

Scataglini dott. Fabrizio: medico civile convenzionato;

Innocenti dott. Gian Luigi: idem;

Pucci dott. Pieralberto: idem;

Achilli dott. Luigi: idem;

Mallardi dott. Vito: rappresentante E.N.S.;

Mallardi dott. Giulio: rappresentante U.I.C.;

Natali dott. Silvio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Simonetti dott. Lanfranco: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI MANTOVA

Romano dott. Leonardo: magg. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Tosetti dott. Carlo: medico civile convenzionato;

Raineri dott.ssa Annita: idem;

Rubini dott. Carlo: idem;

Mauro dott. Edgardo: idem;

Tenca dott. Gino: rappresentante E.N.S.;

Rangoni dott. Fervido Gino: rappresentante U.I.C.;

Imperato dott. Giuseppe: rappresentante A.N.M.I.C.;

Cantadori dott. Edoardo: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI MASSA CARRARA

Bassano dott. Lauro: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Vannucci dott. Pier Francesco: medico civile convenzionato;

Mascolo dott. Gianfranco: idem;

Pediani dott. Cesare: idem;

Fialdini dott. Maurizio: rappresentante E.N.S.;

Lenzetti dott. Virgilio: rappresentante U.I.C.;

Ceragioli dott.ssa Giulia: rappresentante A.N.M.I.C.;

Della Pina dott. Dario: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI MATERA

Nicoletti dott. Pasquale: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Tarsia dott. Attilio: medico civile convenzionato;

Le Rose dott. Francesco: idem;

Passaseo dott. Giuseppe: idem;

Limite dott. Mario Luciano: idem;

Manfredi dott. Franco: rappresentante E.N.S.;

Mega dott. Amedeo: rappresentante U.I.C.;

Gallo dott. Giovanni: rappresentante A.N.M.I.C.

L'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI MESSINA

Panarello dott. Manlio: magg. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Pisacane dott. Adolfo: medico civile convenzionato;

De Domenico dott. Giuseppe: idem;

Saffioti dott. Giuseppe: idem;

Passaniti dott. Angelo: idem;

Napoli dott.ssa Patrizia Maria Antonietta: idem;

Reitano dott. Lorenzo: idem;

Di Blasi dott. Giovanni: rappresentante E.N.S.;

D'Andrea dott. Antonino: rappresentante U.I.C.;

Scarbaci dott. Achille: rappresentante A.N.M.I.C.;

Materia dott. Giovanni: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Celona dott. Andrea: rappresentante A.N.M.I.G.;

De Pasquale dott. Francesco: rappresentante A.N.M.I.G.;

Imbesi Bellantoni dott. Gaetano: rappresentante A.N.M.I.G.;

Ferlazzo dott. prof. Benito: rappresentante A.N.F.C.D.G.;

Ianni dott. Giuseppe Leopoldo: rappresentante A.N.F.C.D.G.;

Raffa dott. Giuseppe: rappresentante A.N.V.C.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI MILANO

Bucci dott. Raffaello: ten. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Pettorelli Lalatta dott. Roberto: medico civile convenzionato;

Misaggi dott. Bernardo: idem;

Rocchi dott. Ruggero: idem;

Cusi dott.ssa Cristina: idem;

Bianconi dott.ssa Donatella: idem;

Bucci dott. Giorgio: idem;

Bizzozzero dott. Riccardo: idem;

De Angelis dott. Armando: idem;

Cavalieri dott. Ivano Luca: idem;

Pace dott. Domenico Angelo: idem;

Adani dott. Adelmo: idem;

D'Aleo dott.ssa Maria Grazia: idem;

Sorrenti dott. Antonino Desiderato: idem;

Ronzoni Formigoni dott.ssa Adriana: rappresentante U.I.C.;

Sher dott. Massimo: rappresentante A.N.M.I.C.;

Ronchi dott. Guido: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Boccassini dott. Mauro: rappresentante A.N.M.I.G.;

D'Onofrio dott. Giuseppe: rappresentante A.N.V.C.G.

L'Ente nazionale protezione e assistenza ai sordomuti dovrà designare il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI MODENA

Rizzati prof.ssa dott.ssa Eugenia: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Mari prof. dott. Emilio: medico civile convenzionato;

Reggiani dott. Stefano: idem;

Rebeschini dott. Romano: idem;

Malfitano dott. Gino: idem;

Bergamini dott. Giuseppe: rappresentante E.N.S.;

Peduzzi dott. Marco: rappresentante U.I.C.;

Ronco dott. Carlo Alberto: rappresentante A.N.M.I.C.;

Romani dott. Fabio: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI NAPOLI

D'Antò dott. Giuseppe: magg. gen. med. ris. Aeronautica - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Cafiero dott. Vincenzo: c.a. med. aus. Marina fino al 31 dicembre 1990;

Ruoppolo dott. Gaetano: magg. gen. med. aus. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Di Cosmo dott. Giacobbe: magg. gen. med. aus. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Amorosa dott. Renato: col. med. ris. Aeronautica fino al 31 dicembre 1990;

Arcamone dott. Pasquale: medico civile convenzionato;

Angelini dott. Renato: idem;

Bonadies dott. Giovanni: idem;

Caldora dott. Gennaro: idem;

Canale dott. Corrado: idem;

Carbone dott. Luigi: idem;

Cataldi dott.ssa Ivana: idem;

Cirillo dott. Raffaele: idem;

Consolazio dott. Giuseppe: idem;

Coppola dott. Giuseppe: idem;

De Luca dott. Nicola: idem;

Del Vecchio dott. Mario: idem;

De Micco dott. Biagio: idem;

Di Lorenzo dott. Rodolfo: idem;

Giamundo dott. Giuseppe: idem;

Gifuni dott. Alfonso: idem;

Iorio dott. Lucio: idem;

Latanza dott.ssa Loredana: idem;

Letizia dott. Antonio: idem;

Liguoro dott. Massimo: idem;

Lucrezi dott. Alessandro: idem;

Martinelli dott.ssa Antonietta: idem;

Mirabile dott. Carmelo Martino: idem;

Miranda dott. Gaetano: idem;

Perillo dott. Fedele: idem;

Perrone dott. Andrea: idem;

Pianese dott.ssa Maria Grazia: idem;

Pisauro dott. Biagio: idem;

Pone dott. Eduardo: idem;

Ribera dott. Emanuele: idem;

Riccardi dott. Generoso: idem;

Russo dott.ssa Maria: idem;

Savella dott.ssa Teresa: idem;

Scarpati dott. Adriano: idem;

Stefanelli dott. Alfredo: idem;

Strabbioli dott.ssa Vittoria: idem;

Tafuro dott. Giacomo: idem;

Ussano dott. Luigi: idem;

Vacchiano dott. Giuseppe: idem;

Zito dott. Giovanni Battista: idem;

Capuano dott.ssa Silvana: idem;

Gargiulo dott. Claudio: medico civile convenzionato;

D'Alterio dott. Antonio: idem;

Vendettuoli dott. Silvio: idem;

Egione dott. Oreste: idem;

Barra dott. Vincenzo: idem;

Borrelli dott. Domenico: idem;

Cautiero dott. Vincenzo: idem;

Avella dott. Ferdinando: idem;

Papaccioli dott. Giuseppe: idem;

Amoriello dott. Giuseppe: idem;

Cicala dott. Antonio: idem;

Di Marzo dott. Sabatino: idem;

Dolce dott. Francesco Paolo: idem;

Coppola dott. Felice: idem;

Parente dott. Salvatore: idem;

D'Onofrio dott. Giuliano: idem;

Speranza dott. Silvio: idem;

Esposito dott.ssa Rosaria: idem;

Scarpato dott. Ciro: idem;

Bianco dott. Salvatore: idem;

Del Prete dott. Onofrio: idem;

De Rosa dott. Carmine: idem;

Napolitano dott. Andrea: idem;

Papale dott. Michele: idem;

Carrillo dott.ssa Antonia: idem;

Sorgente dott. Michele: idem;

Mancino dott. Antonio: idem;

Asciore dott. Gennaro: idem;

Fiorillo dott. Costantino: idem;

Vacalebre prof. Leone: rappresentante E.N.S.;

Bongiorno dott. Vittorio: rappresentante U.I.C.;

Lanna dott. Antonio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Volpe dott. Enrico: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Biancardi dott. Antonio: rappresentante A.N.V.C.G.;

De Marca dott. Ermenegildo: rappresentante A.N.F.C.D.G.;

Del Giacco dott. Fulvio: rappresentante A.N.M.I.G.;

Ussano dott. Claudio: rappresentante A.N.M.I.G.;

Biancardi dott. Rosario: rappresentante A.N.M.I.G.;

Turrà dott. Fulvio: rappresentante A.N.M.I.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI NOVARA

Vaccaro dott. Pietro: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Germanino dott. Augusto: medico civile convenzionato;

Vecoli dott. David: idem;

Fumagalli dott. Ezio: idem;

Pisani dott. Paolo: rappresentante E.N.S.;

Paronzini dott. Augusto: rappresentante U.I.C.;

Manuppelli dott. Michele: rappresentante A.N.M.I.C.;

Varallo dott. Ruggero: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI NUORO

Deiana dott. Inerio: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Sirca dott. Giuseppe: medico civile convenzionato;

Fancello dott. Italo: idem;

Seddone dott. Pier Francesco: idem;

Caveddu dott.ssa Grazia Vincenza: idem;

Frogheri dott.ssa Giuseppina: rappresentante E.N.S.;

Becchiglia dott. Giulio: rappresentante U.I.C.;

Sias dott. Lussorio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Sessini dott.ssa Maria Immacolata: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ORISTANO

Mattu dott. Maoro: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Tripodi dott. Franco: medico civile convenzionato;

Asara dott.ssa Maria Agostina: idem;

Romagna dott. Ignazio Romano: idem;

Giordo dott. Luigi: rappresentante E.N.S.;

Serpi dott. Vladimiro: rappresentante U.I.C.;

Cabras dott. Francesco: rappresentante A.N.M.I.C.;

Montisci dott. Alessandro: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PADOVA

Colletti dott. Pellegrino: magg. gen. med. ris. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Di Stefano dott. Francesco: ten. gen. med. aus. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Semenza dott. prof. Carlo: medico civile convenzionato;

Giordano dott. Pietro: idem;

Magarotto dott. Stefano: rappresentante E.N.S.;

Lovo dott. Roberto: rappresentante U.I.C.;

Banfi dott. Maurizio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Maggioni dott. Ferdinando: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Gamba dott. Antonio: rappresentante A.N.M.I.G.

Vido dott. Guido: rappresentante A.N.M.I.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PALERMO

Scerrino dott. Ottavio: col. med. aus. Aeronautica - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Polizzi dott. Giuseppe: ten. col. med. ris. cpl. aeronautica fino al 31 dicembre 1990;

Rinciari dott. Filippo: medico civile convenzionato;

Belvedere dott. Mario: idem;

Mione dott. Francesco: idem;

Fierro dott.ssa Brigida: medico civile convenzionato;
Franchina dott. Calogero Emilio: idem;
Maresi dott.ssa Maria Rosaria: idem;
Leone dott. Giuseppe: idem;
Raieli dott. Vincenzo: idem;
Adragna dott.ssa Fortunata: idem;
Cannone dott. Nicolino: idem;
Garda dott. Serafino: idem;
Cannici dott. Giacomo: idem;
Vicari dott. Eugenio: idem;
Termini dott. Vincenzo: idem;
Casimo dott. Franco: idem;
Vullo dott. Giuseppe: idem;
Alessandra dott. Emanuele: idem;
Zagami dott. Roberto: idem;
Lo Schiavo dott. Valerio: idem;
Gullo dott. Salvatore: idem;
Cacicia dott. Salvatore: idem;
Greco dott. Giovanni: idem;
Affronti dott. Adamo: idem;
Oliveri dott. Giovanni: idem;
Polizzotti dott. Ugo: idem;
Genovese dott. Giuseppe: idem;
Billone dott. Giovanni Pietro: idem;
Pecoraro dott. Pietro: rappresentante E.N.S.;
Arnone dott. Guido: rappresentante U.I.C.;
Governanti dott. Nicola: rappresentante A.N.M.I.C.;
Spagnolo dott. Giuseppe: rappresentante A.N.F.F.A.S.;
Di Trapani dott. Vincenzo: rappresentante A.N.M.I.G.;
Guida dott. Guido: rappresentante A.N.V.C.G.;
Violante dott. Francesco: rappresentante A.N.F.C.D.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PARMA

Moreschi dott. Carlo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Grassi dott. Gianluca: medico civile convenzionato;
Palmieri dott. Mario: idem;
Marvisi dott. Maurizio: idem;
Torelli dott. Edgardo: idem;
Chiesa dott.ssa Elena: idem;
Montani dott. Giovanni: idem;
Formentini dott. Ettore: idem;
Toscano dott. Angelo: rappresentante E.N.S.;
Massari dott.ssa Adriana: rappresentante U.I.C.;
Paselli dott. Raul: rappresentante A.N.M.I.C.;
Marchesi dott. Carlo: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PAVIA

Merli dott. Renzo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Croce dott.ssa Elena: medico civile convenzionato;
Corbellini dott. Claudio: idem;
Fornasari dott. Pier Maria: idem;
Monti dott. Giorgio: idem;
Di Santi dott. Michele: idem;
Luè dott. Agostino: idem;
Precerotti prof. Giovanni: rappresentante E.N.S.;
Furiosi dott. Giovanni: rappresentante U.I.C.;
D'Alfonso dott. Francesco: rappresentante A.N.M.I.C.;
Garibaldi prof. Renato: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PERUGIA

Palma dott. Giuseppe: magg. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;
Rossi dott.ssa Paola: medico civile convenzionato;
Lipparoni dott. Virgilio: idem;
Lindi dott. Stefano: idem;
Epifano dot.ssa Lucilla: idem;
Brustenghi dott. Pierluigi: idem;
Vielli dott.ssa Rita: rappresentante E.N.S.;
Santoni dott. Gerardo: rappresentante U.I.C.;
Acciarresi dott. Maurizio: rappresentante A.N.M.I.C.

L'associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PESARO

Piscaglia dott. prof. Mario: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;
Cesaro dott. Adriano: medico civile convenzionato;
Crupi dott. Stefano: idem;
Giommi dott.ssa Annalisa: idem;
Cappuccini dott. Giovanni: idem;
Bonaparte dott. Alberto: idem;
Scartozzi dott. Nazzareno: idem;
Gentile dott. Ernesto: rappresentante E.N.S.;
Vichi dott. Roberto: rappresentante U.I.C.;
Fonzi dott. Raffaele: rappresentante A.N.M.I.C.;
Venanzini dott. Raimondo: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PESCARA

Buscaino dott. Salvatore: magg. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;
Marinelli dott. Enrico: medico civile convenzionato;
Rucci dott. Antonio: idem;
Ursitti dott. Gesualdo: idem;
Sacco dott.ssa Tiziana: idem;
Cantagallo dott. William: idem;
Signorini dott. Bruno: rappresentante E.N.S.;
Antonucci dott. Paolo: rappresentante U.I.C.;
Agresta dott. Camillo: rappresentante A.N.M.I.C.;
Cerritelli dott. Giustino: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PIACENZA

Fontana dott. Piero: medico civile convenzionato; - con funzioni di presidente;
Zermani dott. Piero: medico civile convenzionato;
Conti dott. Gianfranco: idem;
Drei dott. Adolfo: idem;
Pugliese dott. Franco: idem;

Contini dott. Giovanni: rappresentante E.N.S.;

Passoni dott. Roberto: rappresentante U.I.C.;

Sabbadini dott. Maurizio: rappresentante A.N.M.I.C.

L'associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappprresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PISA

Virgone Bonadio dott.ssa Eleonora: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Bresci dott. Giampaolo: medico civile convenzionato;

Martire dott. Antonio: idem;

Cannavò dott. Giovanni Pasquale: idem;

Bronzini dott. Roberto: idem;

Panattoni dott. Roberto: rappresentante E.N.S.;

Cavallacci dott. Giuliano: rappresentante U.I.C.;

Di Sacco dott. Antonio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Carrai dott. Moreno: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PISTOIA

Fondelli dott. Fabio: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Vinaccia dott.ssa Antonella: medico civile convenzionato;

Biadene dott. Stefano: idem;

Borri dott. Gabriele: idem;

Becciolini dott. Mauro: rappresentante E.N.S.;

Bertoncini dott. Giovanni: rappresentante U.I.C.;

Bisogni dott.ssa Maria Cristina: rappresentante A.N.M.I.C.;

Caselli dott. Tito: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI PORDENONE

Natoli dott. Tindaro: magg. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Gallo dott. Ennio: medico civile convenzionato;

Di Lenarda dott. Benigno: idem;

Misciagna dott. Vito: idem;

Mazzocco Tessan dott. Mauro: rappresentante E.N.S.;

Campanini dott. Ennio: rappresentante U.I.C.;

Pomes dott. Angelo: rappresentante A.N.M.I.C.;

Caliento dott. Alessandro: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI POTENZA

De Sanctis dott. Domenico Potito: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Prisco dott. Mario: medico civile convenzionato;

Satriani dott. Giuseppe: idem;

Martino dott. Ediego: idem;

Del Prete dott. Giuseppe: idem;

Bavoso dott.ssa Maria Pia Norma: idem;

Maglietta dott. Rocco Alessandro Giuseppe: medico civile convenzionato;

Pisani dott. Francesco: rappresentante E.N.S.;

Smaldone dott. Giovanni: rappresentante U.I.C.;

Pistone dott. Bruno Mario: rappresentante A.N.M.I.C.

L'associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI RAGUSA

Ferraro dott. Giuseppe: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Frasca dott. Emanuele: medico civile convenzionato;

Urso dott. Francesco: idem;

Randazzo dott. Pietro: idem;

Di Pietro dott. Emanuele: idem;

Solarino dott. Giorgio: rappresentante E.N.S.;

Roccaro dott. Pietro: rappresentante U.I.C.;

Cilia dott. Vincenzo: rappresentante A.N.M.I.C.;

Sapienza dott. Giuseppe: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI RAVENNA

Bianchini dott. Giuseppe: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Bascucci dott. Stefano: medico civile convenzionato;

Rosso Sebastiano Alberto: idem;

Minghetti dott. Domenico: rappresentante E.N.S.;

Casadio dott. Ermanno: rappresentante U.I.C.;

Casadio dott.ssa Giovanna: rappresentante A.N.M.I.C.;

Cremona dott. Gabriele: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI REGGIO CALABRIA

Chiefari dott. Aldo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Scaffidi dott. Gianluigi: medico civile convenzionato;

Poeta dott. Giuseppe: idem;

Logozzo dott. Bruno: idem;

Fortugno dott. Francesco: idem;

Pansera dott. Ugo: idem;

Bolignano dott. Demetrio: idem;

Megale dott. Benvenuto: rappresentante E.N.S.;

Fiorentino dott. Michele: rappresentante U.I.C.;

Guarna dott. Andrea: rappresentante A.N.M.I.C.;

Conti dott. Enrico: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI REGGIO EMILIA

Acquarone dott. Alfonso: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Farioli dott. Corrado: medico civile convenzionato;

Motti dott.ssa Fabrizia: idem;

Redeghieri dott. Paolo: idem;

Spadoni dott. Pietro: idem;

Franzoni dott. Silla: rappresentante E.N.S.;

Bagnacani dott. Dante: rappresentante U.I.C.;

Gambini dott. Athos: rappresentante A.N.M.I.C.;

Germani dott. Paolo: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI RIETI

Galanti dott. Carlo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Giardina dott.ssa Maria: medico civile convenzionato;

Papini dott. Giovanni: idem;

Palomba dott. Emilio: idem;

Castellani dott. Alberto: rappresentante E.N.S.;

Schiaroli dott. Guido: rappresentante U.I.C.;

Bernardini dott. Livio: rappresentante A.N.M.I.C.;

De Sanctis dott. Enzo: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ROMA

Sbarro dott. Benedetto: magg. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Salvi dott. Silvano: magg. gen. med. aus. Aeronautica fino al 31 dicembre 1990;

Emanuele dott. Eugenio: magg. gen. med. aus. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Fornabaio dott. Domenico: magg. gen. med. aus. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Jamoni dott. Dino: col. med. ris. Aeronautica fino al 31 dicembre 1990;

Caviglia dott. Isacco: ten. col. med.r.e. Esercito fino al 1° giugno 1990;

Stigliano dott. Giorgio: c.a. med. aus. Marina fino al 31 dicembre 1990;

Bolignari dott. Pietro: medico civile convenzionato;

Verrelli dott. Angelo: idem;

Rusconi dott.ssa Anna Carlotta: idem;

Petta dott. Maurizio: idem;

Longo dott. Umberto: idem;

De Angelis dott. Fabio: idem;

D'Addato dott. Giovanni: idem;

Ardito dott. Fabrizio: idem;

Angelici dott. Alberto Maria: idem;

Condorelli dott. Claudio: idem;

Sessa dott. Stefano: idem;

Andreoli dott. Tommaso: idem;

Calabrò dott. Gioacchino Pietro: idem;

Fiorini dott. Lanfranco: idem;

Fisicaro dott. Vincenzo: idem;

Giorgetti dott. Carlo Felice: idem;

Giorgi dott. Federico: idem;

Lispi dott. Sergio: idem;

Cassia dott. Mario: idem;

Marcuccilli dott. Ubaldo: idem;

Paradiso dott. Michele: idem;

Taverniti dott. Luciano: idem;

Rosa dott.ssa Marina: idem;

Lombardi dott. Gino: idem;

Dionisio dott. Paolo: idem;

Del Rio dott. Alessandro: idem;

Palmarini dott.ssa Carla: idem;

Mariani dott. Fulvio: idem;

Caviglia dott. Isacco: medico civile convenzionato dal 1° luglio 1990;

Magarotto dott. Ezio: rappresentante E.N.S.;

Giovannetti dott. Giuseppe: rappresentante U.I.C.;

Rinaldi dott. Antonio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Finizio dott.ssa Letizia: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Livadiotti dott. Paolo: rappresentante A.N.M.I.G.;

De Amicis dott. Danilo: idem;

Lippi dott. Alvaro: idem;

Mennuni dott. Gioacchino: idem;

Brandimarte dott. Balilla: idem;

Paoloni dott. Arturo: rappresentante A.N.V.C.G.;

Pavone dott. Antonio: rappresentante A.N.F.C.D.G.;

Pitimada dott. Domenico: idem;

Nati dott. Diego Maria: idem.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI ROVIGO

Marcolin dott. Alessandro: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Roccato dott. Massimo: idem;

Contarini dott. Celio: idem;

Petracca dott. Mario: idem;

Capoleoni dott. Antonio: rappresentante E.N.S.;

Rivieri dott. Giambattista: rappresentante U.I.C.;

Vitale dott. Mariano: rappresentante A.N.M.I.C.;

Siviero dott. Marcello: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

### COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI SALERNO

Silvestri dott. Otello: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Ungaro dott. Giovanni: medico civile convenzionato;

Di Stasi dott. Vincenzo: idem;

Santoro dott. Pasquale: idem;

Cardone dott. Gennaro: idem;

Falanga dott.ssa Angela Maria: idem;

Casalino dott. Antonio: idem;

Fimiani dott. Rodolfo: idem;

Matera dott. Vincenzo: idem;

Torsiello dott. Bruno: idem;

Ferrentino dott. Guido: idem;

Ruberto dott. Rosario: idem;

Ruggiero dott. Giovanni: idem;

Pesce dott. Nicola: idem;

Rispoli dott. Vincenzo: idem;

Barbato dott. Natalino: idem;

Buonadonna dott. Luigi: idem;

Ciancli dott. Mario: rappresentante E.N.S.;

Di Landro dott. Rosario: rappresentante U.I.C.;

Maiese dott. Adamo: rappresentante A.N.M.I.C.;

Corbo dott.ssa Maria: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI SASSARI

Chelo dott. Antonello: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Dell'Osa dott. Mario Tommaso Antonio: medico civile convenzionato;

Testoni dott. Sergio: idem;

Manca dott. Pierpaolo: idem;

Contu dott. Franco: idem;

Ermini dott.ssa Rosa Lucrezia: idem;

Corongiu dott. Lucio: idem;

Grixoni dott. Italo: rappresentante E.N.S.;

Piccinini dott. Renato: rappresentante U.I.C.;

Porcu dott.ssa Maria Gerolama: rappresentante A.N.M.I.C.;

Pacifico dott. Giuseppe: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI SAVONA

Bocchio dott. Gianluigi: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Benzo dott. Giuseppe: medico civile convenzionato;

Ebbli dott. Antonio: idem;

Mensa dott. Francesco: idem;

De Pirro dott. Gilfredo: rappresentante E.N.S.;

Sanna dott. Gavino: rappresentante U.I.C.;

Giusto dott. Renato: rappresentante A.N.M.I.C.;

Del Priore dott.ssa Marina: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI SIENA

Feminò dott. Giovanni: ten. col. med. cpl. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Trapassi dott.ssa Antonella: medico civile convenzionato;

Parrini dott. Duccio: idem;

Monciatti dott. Marco: idem;

Salvinelli dott. Roberto: idem;

Cepollaro dott.ssa Chiara: idem;

Benini dott. Paolo: idem;

Di Cosmo dott. Leonardo: idem;

Cassone dott. Valerio: idem;

De Capua dott. Bruno: rappresentante E.N.S.;

Impagliatelli dott. Donato: rappresentante U.I.C.;

Bausani dott. Mauro: rappresentante A.N.M.I.C.;

Marzotti dott.ssa Parisina: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI SIRACUSA

Giuliano dott. Leonardo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Caruso dott. Giuseppe: medico civile convenzionato;

Baio dott. Tullio: idem;

De Simone dott. Domenico: idem;

Spatola dott. Giuseppe Carmelo: idem;

Falchi dott. Paolo: idem;

Failla dott. Corrado: idem;

Inserra dott. Luciano: idem;

Cannone dott. Alfio: idem;

Cassar Scalia dott. Domenico: medico civile convenzionato;

Minniti dott. Renato: idem;

Martorina dott. Fulvio: idem;

Aliffi dott. Emanuele: idem;

Coletta dott. Corrado: idem;

Gionfriddo dott. Salvatore: idem;

Bosco dott. Vincenzo: idem;

Avola dott. Michele: rappresentante E.N.S.;

Bonaiuto dott. Paolo: rappresentante U.I.C.;

Castelli dott. Giampiero: rappresentante A.N.M.I.C.;

Saetta dott. Marco: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI SONDRIO

Maggioni dott. Carlo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Santarpia dott. Andrea: medico civile convenzionato;

Baldini dott. Roberto: idem;

Mainoli prof. Santino: idem;

Radaelli dott. Giannantonio: rappresentante E.N.S.;

Pruneri dott. Franco: rappresentante U.I.C.;

Robustelli Della Cuna dott. Maurizio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Menesatti dott. Corrado: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI TARANTO

Carucci dott. Leone Vito: c.a. med. aus. Marina - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Battista dott. Francesco: c.v. med. ris. Marina fino al 31 dicembre 1990;

Adinolfi dott. Giuseppe: medico civile convenzionato;

Lecito dott. Ennio: idem;

Grandolfo dott. Pasquale: idem;

Bellacicco dott. Marcello: idem;

Cicero dott. Paolo: idem;

Giglio Moro dott. Francesco: idem;

Basile dott. Francesco: rappresentante E.N.S.;

Dionisio dott. Pasquale: rappresentante U.I.C.;

Carano dott. Francesco: rappresentante A.N.M.I.C.;

Tripaldelli dott. Bruno: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Festa dott. Gianni Franco Paolo: rappresentante A.N.M.I.G.;

Ruggieri dott. Luigi: rappresentante A.N.F.C.D.G.;

Fedele dott. Emanuele: rappresentante A.N.V.C.G.;

Basile dott. Antonio: rappresentante A.N.M.I.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI TERAMO

Moriani dott. Stefano: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Giorgetti dott. Pierluigi: medico civile convenzionato;

Di Giuseppe dott. Berardo: idem;

Di Serafino dott. Vincenzo - idem;

Profeta dott. Valerio: rappresentante E.N.S.;

Ricci dott. Bruno: rappresentante U.I.C.;

Annibale dott. Domenico: rappresentante A.N.M.I.C.;

Cerritelli dott. Giustino: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI TERNI

Boiceff dott. Teodoro: col. med. ris. Aeronautica - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Quartini dott. Mariano: medico civile convenzionato;

Sensidoni dott. Andrea: idem;

Pellegrini dott. Alberto: idem;

De Angelis dott. Leopoldo: rappresentante E.N.S.;

Rapaccini dott. Giorgio: rappresentante U.I.C.

Federici dott. Stefano: rappresentante A.N.M.I.C.

L'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI TORINO

Carbone dott. Enrico: col. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 24 luglio 1990;

Forte dott. Antonio: col. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente dal 25 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;

Tettoni dott. Edoardo: medico civile convenzionato;

Fiordelli dott. Giuliano: idem;

Pezzani dott. Dario Carlo: idem;

Doglio dott. Renato: idem;

Desana dott. Enzo: idem;

Chiodo dott. Emilio: idem;

Schindler prof. Oscar: rappresentante E.N.S.;

Diversi dott. Augusto: rappresentante U.I.C.;

De Filippis dott. Francesco Maria: rappresentante A.N.M.I.C.;

Massaioli dott. Napoleone rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Bonino dott. Giuseppe: rappresentante A.N.M.I.G.;

Tamponi dott. Antonio: rappresentante A.N.M.I.G.;

Fea dott. Vincenzo Maria: rappresentante A.N.F.C.D.G.;

Grosso dott.ssa Caterina Maria: rappresentante A.N.V.C.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI TRAPANI

Barone dott. Domenico: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Abrignani dott. Maurizio Giuseppe: medico civile convenzionato;

Lombino dott.ssa Rosaria: idem;

Giacalone dott. Antonio: idem;

Buffa dott. Sergio Pio;

Corso dott. Alberto: rappresentante E.N.S.;

Parisi dott. Claudio: rappresentante U.I.C.;

Castiglione dott.ssa Maria Pia: rappresentante A.N.M.I.C.

L'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali non ha finora designato il proprio rappresentante.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI TRENTO

(Limitatamente al servizio pensioni di guerra, in quanto, per l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione, ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381, vige le normativa speciale di cui alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39).

Giuliani prof. Lino: t.v. med. cpl. Marina - con funzioni di presidente finò al 31 dicembre 1990;

Rubertelli dott. Michele: medico civile convenzionato;

Bortolotti dott. Guido: rappresentante A.N.M.I.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI TREVISO

Ferri dott. Angelo: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Fanzago dott. Alberto: medico civile convenzionato;

Baiocchi dott. Paolo: idem;

Meneghetti dott. Ezio: idem;

Jerardi dott. Domenico: idem;

Scattolin dott. Alberto: rappresentante E.N.S.;

Gerharvinger dott. Rodolfo: rappresentante U.I.C.;

Pedoja dott. Enrico: rappresentante A.N.M.I.C.;

Mattucci dott. Aldo: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI TRIESTE

Ristagno dott. Ettore: ten. col. med. cpl. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Rolli dott. Mauro: medico civile convenzionato;

Bastiani dott. Stefano: idem;

Cioffi dott. Giuseppe: idem;

Beira dott.ssa Susanna: rappresentante E.N.S.;

Papagno dott. Maurizio: rappresentante U.I.C.;

Passaglia dott. Fabio: rappresentante A.N.M.I.C.;

Masè dott. Giovanni: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI UDINE

Archidiacono dott. Mario: col. med. ris. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Aschettino dott. Flavio: magg. gen. med. aus. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Foti dott. Natale: col. med. ris. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Ventre dott. Guglielmo: ten. col. med. ris. Esercito fino al 31 dicembre 1990;

Lisco dott. Romano: medico civile convenzionato;

Murru dott.ssa Laura: rappresentante E.N.S.;

Miani dott. Paolo: rappresentante U.I.C.;

Soramello dott. Silvano: rappresentante A.N.M.I.C.;

Ventre dott. Lorenzo: rappresentante A.N.F.F.A.S.;

Frezza dott. Walter: rappresentante A.N.M.I.G.;

Magagnoli dott. Luciano: rappresentante A.N.V.C.G.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI VARESE

Peretti dott. Fabio: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Gervasini dott. Angelo: medico civile convenzionato;

Sinatra dott. Sergio: idem;

Parassoni dott. Luigi: idem;

Ruggeri dott. Renato: idem;

Burdo dott. Sandro: rappresentante E.N.S.;

Grancini dott. Enrico Luigi: rappprcsentante U.I.C.;

Demori dott. Luigi Angelo: rappresentante A.N.M.I.C.;

Cattaneo dott.ssa Maria Cristina: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI VENEZIA

Sgalambro dott. Alfio: magg. gen med. ris. Aeronautica - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Burigana dott. Giandomenico: medico civile convenzionato;

Accietto dott. Filippo: idem;

Mainente dott.ssa Marina: idem;

Barbiero dott. Giuseppe: rappresentante E.N.S.;

Buratto dott. Lenni: rappresentante U.I.C.;

Bernath dott. Alessandro: rappresentante A.N.M.I.C.;

Piccinin dott. Tiziano: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI VERCELLI

Roveglia dott. Dalmazio: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Leone dott.ssa Laura: medico civile convenzionato;

Bodo dott. Enrico: idem;

Aramini dott. Enrico: idem;

Ranco dott. Ercole: rappresentante E.N.S.

Bosso dott. Giancarlo: rappresentante U.I.C.;

Sarasso dott. Giovanni: rappresentante A.N.M.I.C.;

Cerra dott. Eros: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI VERONA

Avesani dott. Alberto: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Barboni dott.ssa Paola: medico civile convenzionato;

Rao dott. Mariano: idem;

Siliotti dott.ssa Marica: idem;

Zampieri dott. Paolo: rappresentante E.N.S.;

Di Guglielmo dott. Michele: rappresentante U.I.C.;

Carbognini dott. Silvio: rappresentate A.N.M.I.C.;

Mostarda dott.ssa Silvia: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI VICENZA

Raccuia dott. Salvatore: medico civile convenzionato - con funzioni di presidente;

Dalla Libera dott. Alessio: medico civile convenzionato;

Perrone dott.ssa Leonarda: idem;

Migliorini dott. Giuseppe: idem;

Vivian dott. Roberto: rappresentante E.N.S;

Morra dott. Mario: rappresentante U.I.C.;

Atonelli dott. Giampaolo: rappresentante A.N.M.I.C.;

Lazarin in Migliorini dott.ssa Ermanna: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA DI VITERBO

Molinari dott. Elio: ten. col. ris. Aeronautica - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

Bove dott. Raffaele: medico civile convenzionato;

Calì dott. Antonino: idem;

Galletti dott. Enrico: idem;

Callea dott. Domenico: idem;

Crescenzi dott. Benito: idem;

Pennisi dott. Daniele: idem;

Ruffi dott. Antonio: idem;

Anselmi dott. Eliodoro: idem;

Falcioni dott. Lucio, rappresentante E.N.S.;

Verzaro dott. Fabrizio: rappresentante U.I.C.;

Pace dott. Emanuele Filiberto: rappresentante A.N.M.I.C.;

Save dott. Fernando: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte delle commissione medica superiore e di invalidità civile nel rispetto del numero complessivo di trecento unità, stabilito dal comma 2 dell'art. 6-*bis* della legge 25 gennaio 1990, n. 8, gli ufficiali medici, i medici civili convenzionati ed i rappresentanti delle associazioni indicate dal comma 3 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, questi ultimi in aggiunta a detto contingente, i cui nominativi sono appresso indicati.

COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE
E DI INVALIDITÀ CIVILE

Bruzzese dott. Edoardo: ten. gen. med. aus. Esercito - con funzioni di presidente fino al 31 dicembre 1990;

D'Errico dott. Paolo: c.a. med. ris. Marina - fino al 31 dicembre 1990;

Sparano dott. Gennaro: ten. gen. med. aus. Esercito - fino al 31 dicembre 1990;

Califano dott. Antonio: magg. gen. med. ris. Esercito - fino al 31 dicembre 1990;

Monaco dott. Domenico: magg. gen. med. ris. Esercito - fino al 31 dicembre 1990;

Sisca dott. Atonino: magg. gen. med. ris. Esercito - fino al 31 dicembre 1990;

Piccioli dott. Francesco: magg. gen. med. aus. Esercito - fino al 31 dicembre 1990;

Del Litto dott. Michele: col. med. ris. Esercito - fino al 31 dicembre 1990;

Itri dott. Giovanbattista: magg. isp. med. aus. Marina - fino al 31 dicembre 1990;

Scoglio dott. Giuseppe: c.a. med. ris. Marina - fino al 31 dicembre 1990;
Sparatore dott. Concetto: c.a. med. ris. Marina - fino al 31 dicembre 1990;
De Francesco dott. Enrico: ten. gen. med. ris. Aeronautica - fino al 31 dicembre 1990;
Monterosso dott. Attilio: ten. gen. med. aus. Aeronautica - fino al 31 dicembre 1990;
Ramacci dott. Cesare Augusto: ten. gen. med. aus. Aeronautica - fino al 31 dicembre 1990;
Rosati dott. Luciano: ten. gen. med. aus. Aeronautica - fino al 31 dicembre 1990;
Baldinetti dott. Alessandro: col. med. r.o. Esercito - rappresentante A.N.M.I.G. - fino al 31 dicembre 1990;
Vestri prof. Antonio: ten. col. med. r.e. Esercito - rappresentante A.N.M.I.G. - fino al 31 dicembre 1990;
Amoroso dott. Carlo: medico civile convenzionato;
Andreucci dott. Giovanni: idem;
Bindi dott. Luciano: idem;
Casilli dott.ssa Rita: idem;
Cataldo dott. Lorenzo: idem;
Cece dott. Carlo: idem;
Cimino dott. Eugenio Donato: idem;
Cirenei prof. Anacleto: idem;
D'Amico dott. Enrico: idem;
De Filippis dott.ssa Maria Elisabetta: idem;
Del Baglivo dott. Carlo: idem;
De Luca prof. Diego: idem;
Di Fabio dott. Dino: idem;
Fanelli dott. Renato: idem;
Giorgi dott. Claudio: idem;
Leggeri prof. Giorgio: idem;
Liturri dott. Aldo: idem;
Macchia prof. Giovanni: idem;
Marino dott. Claudio: idem;
Moretti dott. Gian Piero: idem;
Mosiello dott. Vincenzo: idem;
Padula dott. Rocco: idem;
Perini dott.ssa Irene: idem;
Perrino prof. Annibale: idem;
Petrelli dott.ssa Luciana: idem;
Pizzardi dott. Antonio: idem;
Raimondo dott. Pietro: idem;
Salvadore dott.ssa Laura: idem;
Scheggia dott. Vincenzo: idem;
Vacca dott.ssa Roberta: idem;
Vincentelli dott. Giovanni Maria: idem;
Argenta dott. Marco: idem;
Bruno dott. Attilio: idem;
Cozza dott. Massimo: idem;
Di Vico dott. Bruno: idem;
D'Urso dott. Angelo: idem;
Franchi dott. Landino: idem;
Giuliano dott.ssa Marina: idem;
Iacobelli dott. Fulgenzio: idem;
Morbidi dott. Mario: idem;
Pascarella prof. Francesco: idem;
Rivola dott. Massimo: idem;
Agamennone dott. Alberto: idem;
Antinucci dott. Alberto: idem;
Iacovelli dott. Giancarlo: idem;
Orefici dott. Mauro: idem;
Paldi dott. Cesare: idem;
Palmieri dott. Nicola: idem;
Di Jorio dott. Franco: medico civile convenzionato;
Alinei dott. Vittorio: idem;
Argenta dott. Guido: idem;
Cardamone dott.ssa Sonia: idem;
Dall'Aglio dott. Vincenzo: idem;
Fiorentino dott.ssa Anna Maria: idem;
Giacomini dott. Stefano: idem;
Gianani dott. Francesco: idem;
Ledda dott.ssa Gianfranca: idem;
Lupieri dott. Giorgio: idem;
Marra prof. Placido: idem;
Meco dott. Giuseppe: idem;
Michetti dott. Francesco: idem;
Moretti prof. Maurizio: idem;
Peria Tulumello dott. Giuseppe: idem;
Potere dott.ssa Lucia: idem;
Tiratterra dott. Fabrizio: idem;
Valletta dott. Mauro: idem;
Retico dott. Enrico: idem;
Romagnuolo dott.ssa Maria Rosaria: idem;
Attinà dott. Domenico: idem;
Belloni dott. Massimo: idem;
Bisceglia dott. Antonio: idem;
Cipriani dott. Mario: idem;
Colobraro dott. Paolo: idem;
Guida dott. Maurizio: idem;
Losardo dott. Giovanni: idem;
Mareri dott. Marco: idem;
Orlando dott. Francesco Paolo: idem;
Reitano dott. Massimo Santi: idem;
Tranaso dott. Domenico: idem;
Lanzo dott.ssa Rosa: idem;
De Camillis prof. Luciano: idem - fino al 23 giugno 1990;
De Dominicis prof. Carlo: medico civile convenzionato;
Grenga prof. Roberto: idem;
Marchini dott. Ermete: idem;
Mastrocola dott. Carlo: idem;
Ribaldi dott. Sergio: idem;
Ruggeri dott.ssa Maria Letizia: idem;
Greggi dott. Stefano: idem;
Agostinacchio dott.ssa Rosanna: idem;
Anania dott. Francesco: idem;
Bagnato dott. Antonino: idem;
Baldinetti dott. Fabio: idem;
Bellucci dott. Roberto: idem;
Bolignari dott. Stefano: idem;
Brozzi dott. Mario: idem;
Bubbico dott. Franco: idem;
Buccolini dott. Giorgio: idem;
Capua dott. Rocco: idem;
Cautilli dott. Antonio: idem;
Ciampella dott. Alfonso Luigi: idem;
Ciarniello dott. Pasqualino: idem;
Coarelli dott.ssa Antonella: idem;
Curci dott.ssa Paola: idem;
D'Adamo dott. Carmine: idem;
De Cilla dott. Giovanni Michele: idem;
Femminella dott. Antonio: idem;
Fiore dott. Vincenzo: idem;
Fragalà dott. Vincenzo: idem;

Gabrielli dott. Stefano: medico civile convenzionato;
Giacchetta dott.ssa Rita Anna: idem;
Lombardi dott. Celestino Pio: idem;
Luzi dott. Mauro: idem;
Magli dott. Antonio: idem;
Martino dott. Vincenzo: idem;
Marzocca dott. Emanuele: idem;
Massimei dott. Antonio: idem;
Mollica dott. Giancarlo Massimo: idem;
Nardi dott.ssa Daniela: idem;
Picozza dott.ssa Eliana: idem;
Pietroiusti dott. Antonio: idem;
Polinari dott. Maurizio: idem;
Raspa dott. Riccardo: idem;
Secondari dott. Fabio: idem;
Splendori dott. Franco: idem;
Staccioli dott. Marco: idem;
Staderini dott. Giorgio: idem;
Tarantino dott. Vincenzo: idem;
Tedeschi dott. Sandro: idem;
Tinghino dott. Angelo: idem;
Torresi dott.ssa Maria Cecilia: idem;
Zanghi dott. Francesco: idem;
Di Somma dott. Giuseppe: idem;
Quarta dott. Oronzo: idem;
Costa dott. Marcello: idem;
D'Ambrosio dott. Gaetano: idem;
Tallarita dott.ssa Maria Teresa: idem;
Gaudio dott. Carlo: idem;
Magarotto dott. Ezio: rappresentante E.N.S.;
Cerulli prof. Luciano: rappresentante U.I.C.;
Antoniotti prof. Ferdinando: rappresentante A.N.M.I.C.;
Feola dott. Tommaso: rappresentante A.N.F.F.A.S.

Per i medici civili, come previsto dalla legge, vengono stipulate apposite separate convenzioni, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 3.

La decorrenza e la cessazione dell'appartenenza alle commissioni mediche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è quella che risulta:

*a)* dal provvedimento di richiamo in servizio per gli ufficiali medici;

*b)* dalla convenzione stipulata per i medici civili;

*c)* dal presente decreto di nomina dei sanitari in rappresentanza, ciascuno, delle varie associazioni di categoria espressamente indicate dalle norme di leggi citate in premessa. Tali sanitari continuano a far parte delle commissioni fino a quando, su designazione degli enti interessati, essi non vengono sostituiti con altro provvedimento.

Art. 4.

La composizione delle commissioni mediche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è automaticamente integrata o modificata con nuovi o diversi ufficiali medici richiamati in servizio oppure medici civili convenzionati in relazione alle esigenze delle commissioni stesse e nel rispetto del limite massimo stabilito all'uopo dalla legge.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1990*
*Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 96*

90A3572

DECRETO 2 luglio 1990.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro per l'importo di un miliardo di ECU scadenti nel 2000.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 192430 del 3 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1990, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 262, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di ECU, ad un tasso di interesse fisso pari al 10,75 per cento;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in ECU dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Banque Paribas di Lussemburgo.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di Lussemburgo) di ciascuna data di pagamento, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro 15 giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Prestito in ECU emesso il 18 aprile 1990 - 10,75% 1 miliardo di ECU».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento, cioè la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 2.000.000.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi annuali di scadenza 18 aprile 1991, comprensiva anche di detto compenso.

Art. 4.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1992, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in ECU non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi verso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1991 è, prevedibilmente, di L. 5.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1990*
*Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 57*

90A3598

DECRETO 10 agosto 1990.

**Ripartizione dell'utile spettante allo Stato per l'anno 1989 sulla sua partecipazione al Fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento, come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, a norma del quale le disponibilità del fondo speciale — al quale sono versati gli utili spettanti allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione (sezione Coopercredito) della Banca nazionale del lavoro — saranno utilizzate dalla sezione per le finalità ivi previste, secondo modalità da determinarsi, su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto ministeriale n. 135159 del 19 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971) ed in particolare l'art. 1, come modificato dal decreto ministeriale n. 528066 del 12 agosto 1989, con il quale si è stabilito, in attuazione del citato art. 39 e dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che ha soppresso il «Fondo speciale conto finanziamenti», che le disponibilità del suddetto Fondo speciale sono attribuite, nelle proporzioni stabilite annualmente, in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla sezione Coopercredito a tasso ordinario («Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario»), in parte, nel limite fino al 10%, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni («Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo») ed, in parte, per assicurare alla sezione medesima la copertura totale o parziale del rischio connesso alle variazioni di cambio delle «divise» da acquistare mediante prestiti in valuta estera («Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in valuta estera»);

Vista la proposta del 13 luglio 1990 di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1989 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al Fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, presentata dal direttore della sezione medesima, in conformità al mandato conferitogli in data 27 giugno 1990 dal comitato esecutivo;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

L'utile di L. 6.746.520.000, spettante per l'esercizio 1989 allo Stato per la sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima è ripartito come segue:

1) al «Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo» l'importo di L. 674.652.000, pari al 10% del dividendo, da ripartire nelle seguenti percentuali:

il 35%, pari a L. 236.128.200, alla Confederazione cooperative italiane;
il 35%, pari a L. 236.128.200, alla Lega nazionale cooperative e mutue;
il 20%, pari a L. 134.930.400, alla Associazione generale cooperative italiane;
il 10%, pari a L. 67.465.200, all'Unione nazionale cooperative italiane;

2) al «Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario» («ristorno interessi») l'importo di L. 2.351.868.000 da ripartire — unitamente al residuo di L. 335.966.904 relativo al ristorno interessi degli esercizi precedenti e dedotto l'importo di L. 74.646.000 riconosciuto dal Tesoro alla sezione speciale a titolo di compensi per la gestione del «ristorno interessi» effettuata nel 1989 — nelle seguenti misure:

*a)* il 91,50% pari a L. 2.391.067.847, quale «ristorno» a favore di tutte le cooperative aventi diritto ed operanti nel Centro-Sud (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

*b)* l'8,50% pari a L. 222.121.057, quale «ristorno» a favore delle stalle sociali del Centro-Nord (tutte le regioni e province autonome, escluse quelle di cui al punto *a)*, intendendosi per tali le cooperative dedite all'allevamento del bestiame da carne e/o da latte, con esclusione di quelle che provvedono alla macellazione diretta del bestiame;

3) al «Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in v.e.» la somma residua disponibile di L. 3.720.000.000, destinata ad assicurare alla sezione la copertura totale o parziale del rischio connesso alle variazioni di cambio delle «divise» da acquisire mediante prestiti in v.e.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

*Il Ministro:* CARLI

90A3643

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 luglio 1990.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cerreto Sannita in provincia di Benevento.** (Ordinanza n. 1990/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 30 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 1696/FPC in data 13 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, con la quale, in considerazione dell'accertato pericolo incombente, veniva disposto un primo immediato intervento in località Costa Monsignore nel comune di Cerreto Sannita per lire un miliardo;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 515 in data 23 gennaio 1990 con la quale il sindaco di Cerreto Sannita segnala che, a seguito di rilevamenti topografici e dei risultati delle indagini geologiche, si è ravvisata la necessità di provvedere al completamento ed al risanamento del processo franoso della Costa Monsignore e richiede, all'uopo, un finanziamento di L. 4.572.853.000;

Ravvisata la necessità, pur in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire i più immediati lavori di completamento e di risanamento della Costa Monsignore al fine di eliminare alcune precarie situazioni di incombente pericolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Cerreto Sannita è autorizzato all'esecuzione delle opere di completamento più urgenti della frana di Costa Monsignore.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Cerreto Sannita la somma di L. 500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'Ente attuatore può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale delle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di Cerreto Sannita, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

*Il Ministro:* LATTANZIO

90A3647

---

ORDINANZA 30 luglio 1990.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Boretto in provincia di Reggio Emilia.** (Ordinanza n. 1991/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 15775 in data 11 gennaio 1990 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, nel segnalare i danni del terremoto del maggio 1987 nella basilica minore di San Marco Evangelista di Boretto, reputa prioritario l'accertamento accurato del fenomeno di subsidenza, l'eventuale intervento sottofondale ed il consolidamento delle murature;

Visto il tele n. 142/13-12 GAB in data 17 gennaio 1990 con il quale il prefetto di Reggio Emilia chiede un sopralluogo per accertare le condizioni di staticità del terreno in corrispondenza della basilica minore di San Marco Evangelista allo scopo di verificare l'esistenza di movimenti di subsidenza che possono compromettere, oltre alla stabilità della chiesa, quella di edifici pubblici e privati esistenti nella zona;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 11 aprile 1990 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente sulla strada e per gli edifici immediatamente adiacenti alla facciata della basilica minore di San Marco Evangelista, causata dall'evoluzione del fenomeno di subsidenza e dalla mancanza di interventi nelle fondazioni e nelle strutture murarie della basilica. Nello stesso verbale viene messo in evidenza il fabbisogno finanziario occorrente per il consolidamento del terreno, previa messa in sicurezza della struttura, che è valutato in circa L. 2.500.000.000;

Ravvisata la necessità, pur in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire un immediato, sia pure parziale, intervento teso alla realizzazione di opere che possano eliminare le situazioni di maggiore pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Boretto è autorizzato all'esecuzione delle opere tese alla eliminazione delle situazioni più gravi di pericolo incombente mediante consolidamento del terreno e, ove necessario, delle strutture di fondazione e murarie della basilica minore di San Marco Evangelista.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Boretto la somma di L. 500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ente attuatore può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale delle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di Boretto, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

*Il Ministro:* LATTANZIO

90A3648

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 157

**Corso dei cambi del 13 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1156,650 | 1156,650 | 1157 — | 1156,650 | 1156,650 | 1156,650 | 1156,500 | 1156,650 | 1156,650 | — |
| E.C.U. | 1522,900 | 1522,900 | 1522 — | 1522,900 | 1522,900 | 1522,900 | 1522,900 | 1522,900 | 1522,900 | — |
| Marco tedesco | 733,500 | 733,500 | 733,500 | 733,500 | 733,500 | 733,500 | 733,390 | 733,500 | 733,500 | — |
| Franco francese | 218,600 | 218,600 | 219 — | 218,600 | 218,600 | 218,600 | 218,570 | 218,600 | 218,600 | — |
| Lira sterlina | 2180,750 | 2180,750 | 2180 — | 2180,750 | 2180,750 | 2180,750 | 2181 — | 2180,750 | 2180,750 | — |
| Fiorino olandese | 651,110 | 651,110 | 651,400 | 651,110 | 651,110 | 651,110 | 651,100 | 651,110 | 651,110 | — |
| Franco belga | 35,643 | 35,643 | 35,630 | 35,643 | 35,643 | 35,640 | 35,644 | 35,643 | 35,643 | — |
| Peseta spagnola | 11,950 | 11,950 | 11,975 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,953 | 11,950 | 11,950 | — |
| Corona danese | 192,240 | 192,240 | 192,500 | 192,240 | 192,240 | 192,240 | 192,240 | 192,240 | 192,240 | — |
| Lira irlandese | 1968,750 | 1968,750 | 1970 — | 1968,750 | 1968,750 | 1968,750 | 1968,400 | 1968,750 | 1968,750 | — |
| Dracma greca | 7,447 | 7,447 | 7,450 | 7,447 | 7,447 | — | 7,441 | 7,447 | 7,447 | — |
| Escudo portoghese | 8,314 | 8,314 | 8,340 | 8,314 | 8,314 | 8,310 | 8,315 | 8,314 | 8,314 | — |
| Dollaro canadese | 1007,500 | 1007,500 | 1007 — | 1007,500 | 1007,500 | 1007,50 | 1007,300 | 1007,500 | 1007,500 | — |
| Yen giapponese | 7,690 | 7,690 | 7,650 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,689 | 7,690 | 7,690 | — |
| Franco svizzero | 876,840 | 876,840 | 875 — | 876,840 | 876,840 | 876,840 | 877,100 | 876,840 | 876,840 | — |
| Scellino austriaco | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,250 | 104,233 | 104,250 | 104,250 | — |
| Corona norvegese | 189,280 | 189,280 | 189,500 | 189,280 | 189,280 | 189,280 | 189,270 | 189,280 | 189,280 | — |
| Corona svedese | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 199 — | 199,430 | 199,500 | 199,500 | — |
| Marco finlandese | 311,100 | 311,100 | 311 — | 311,100 | 311,100 | 311 — | 311,050 | 311,100 | 311,100 | — |
| Dollaro australiano | 927,700 | 927,700 | 932 — | 927,700 | 927,700 | 927 — | 927,700 | 927,700 | 927,700 | — |

**Media dei titoli del 13 agosto 1990**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 67,500 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 | 100,450 |
| » 10% » » 1977-92 | 101,450 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 101,450 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,150 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 95,400 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 95,200 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 80,025 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 79,750 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 94,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 | 101,050 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 99,500 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 98 — |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 97,250 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 96 — |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 94 — |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99,950 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 100,050 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 89,500 |
| » » » Ind. 16- 8-1985/90 | 99,975 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 100,100 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 100,150 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,525 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 100,400 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 100,775 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 100,575 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 100,775 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 100,275 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 100,725 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 100,425 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,525 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 100,175 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 100,600 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 100,775 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 100,950 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 7-1984/91 | 100,825 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 100,725 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 100,550 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 100,725 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 100,900 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 100,875 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 100,925 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 100,650 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 100,400 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 100,525 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 100,450 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 100,750 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 100,075 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 99,975 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 99,900 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 99,650 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 99,550 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 99,725 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 100,475 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,925 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 99,950 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 100,900 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 99,925 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 101,150 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 99,100 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 99,800 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 98,400 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 100,075 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 98,500 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 100,025 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 98,600 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 99,450 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 99,725 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 99,625 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 99,500 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 99,425 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 99,650 |
| » » » » | 1- 9-1988/94 | 98,275 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 98,775 |
| » » » » | 1-11-1988/94 | 98,400 |
| » » » » | 1- 1-1990/95 | 98,575 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 98,575 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 97,350 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 97,025 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 97 — |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 97,700 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 99,100 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 97,850 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 96,775 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 97,100 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 97,425 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 97,900 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 98,025 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 99,975 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 97,950 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 97,750 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 97,500 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 97,500 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 97,800 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 97,850 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 97,100 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 96,850 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 94,600 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 94,925 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 95,775 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 95,350 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 95,250 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 95,175 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 95,125 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 94,950 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 95,025 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 95,800 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 95,550 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 96,100 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,350 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 9,25% | 1- 9-1990 | 99,775 |
| » » » | 11,25% | 1- 9-1990 | 99,750 |
| » » » | 11,50% | 1- 9-1990 | 99,925 |
| » » » | 9,25% | 1-10-1990 | 99,650 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 | 100 — |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 B | 99,975 |
| » » » | 9,25% | 1-11-1990 | 99,575 |
| » » » | 9,25% | 1-12-1990 | 99,600 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991 | 101,150 |
| » » » | 11,50% | 1-11-1991 | 99,425 |
| » » » | 11,50% | 1-12-1991 | 98,450 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 97,050 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 96,900 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 98,150 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 97,475 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1992 | 99,700 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 95,950 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 97,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,525 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99,350 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 96,050 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 96,650 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,350 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,400 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 97,150 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 99,875 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 98,025 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 98,125 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 99,025 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 98,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 100,025 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 98,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 98,450 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 97,725 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 97,750 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 97,575 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 97,975 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 98,275 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 97,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 97,725 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 97,150 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 97,450 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 20-10-1983/90 | 11,50% | 99,925 |
| » » » » | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 100,775 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 97,275 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 95,225 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 95,700 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 95,100 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 100,150 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,075 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,575 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 96,825 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 94,825 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 93,875 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 93,175 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 95,750 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 92,500 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 93,650 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 96,950 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 89,950 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 99,500 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 89,175 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 98,675 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 98,225 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 98,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M13080

N. 158

**Corso dei cambi del 14 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1159,650 | 1159,650 | 1159,650 | 1159,650 | 1159,650 | 1159,580 | 1159,510 | 1159,650 | 1159,650 | 1159,650 |
| E.C.U. | 1524,850 | 1524,850 | 1529 — | 1524,850 | 1524,850 | 1524,720 | 1524,600 | 1524,850 | 1524,850 | 1524,850 |
| Marco tedesco | 734,750 | 734,750 | 734,250 | 734,750 | 734,750 | 734,850 | 734,950 | 734,750 | 734,750 | 734,750 |
| Franco francese | 218,670 | 218,670 | 218,750 | 218,670 | 218,670 | 218,690 | 218,710 | 218,670 | 218,670 | 218,670 |
| Lira sterlina | 2183,750 | 2183,750 | 2187 — | 2183,750 | 2183,750 | 2184,120 | 2184,490 | 2183,750 | 2183,750 | 2183,750 |
| Fiorino olandese | 652,060 | 652,060 | 652 — | 652,060 | 652,060 | 652,100 | 652,150 | 652,060 | 652,060 | 652,060 |
| Franco belga | 35,673 | 35,673 | 35,680 | 35,673 | 35,673 | 35,670 | 35,684 | 35,673 | 35,673 | 35,670 |
| Peseta spagnola | 11,959 | 11,959 | 11,975 | 11,959 | 11,959 | 11,960 | 11,965 | 11,959 | 11,959 | 11,950 |
| Corona danese | 192,270 | 192,270 | 192,500 | 192,270 | 192,270 | 192,280 | 192,290 | 192,270 | 192,270 | 192,270 |
| Lira irlandese | 1970,500 | 1970,500 | 1973 — | 1970,500 | 1970,500 | 1970,750 | 1971 — | 1970,500 | 1970,500 | — |
| Dracma greca | 7,459 | 7,459 | 7,450 | 7,459 | 7,459 | — | 7,459 | 7,459 | 7,459 | — |
| Escudo portoghese | 8,325 | 8,325 | 8,340 | 8,325 | 8,325 | 7,450 | 8,329 | 8,325 | 8,325 | 8,320 |
| Dollaro canadese | 1008,700 | 1008,700 | 1012 — | 1008,700 | 1008,700 | 1008,800 | 1008,900 | 1008,700 | 1008,700 | 1008,700 |
| Yen giapponese | 7,725 | 7,725 | 7,750 | 7,725 | 7,725 | 7,720 | 7,725 | 7,725 | 7,725 | 7,720 |
| Franco svizzero | 880,350 | 880,350 | 880 — | 880,350 | 880,350 | 880,300 | 880,250 | 880,350 | 880,350 | 880,350 |
| Scellino austriaco | 104,407 | 104,407 | 104,400 | 104,407 | 104,407 | 104,410 | 104,420 | 104,407 | 104,407 | 104,400 |
| Corona norvegese | 189,500 | 189,500 | 190 — | 189,500 | 189,500 | 189,500 | 189,500 | 189,500 | 189,500 | 189,400 |
| Corona svedese | 199,700 | 199,700 | 200 — | 199,700 | 199,700 | 199,790 | 199,880 | 199,700 | 199,700 | 199,700 |
| Marco finlandese | 311,200 | 311,200 | 311,500 | 311,200 | 311,200 | 311,350 | 311,500 | 311,200 | 311,200 | — |
| Dollaro australiano | 929,500 | 929,500 | 932 — | 929,500 | 929,500 | 930,620 | 931,750 | 929,500 | 929,500 | 929,500 |

**Media dei titoli del 14 agosto 1990**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 67,500 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 | 100,450 |
| » 10% » » 1977-92 | 101,450 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 100,975 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,100 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 95,550 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 95,550 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 79,775 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 79,800 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 93,475 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 | 101,025 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 99,500 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 97,500 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 97,250 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 96 — |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 94 — |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99,950 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 100,050 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 89,500 |
| » » » Ind. 16- 8-1985/90 | 99,975 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 100,250 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 100,125 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,550 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 100,350 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 100,725 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 100,550 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 100,650 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 100,275 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 100,775 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 100,450 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,475 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 100,325 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 100,725 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 100,825 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 100,975 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 7-1984/91.... | 100,850 |
| » » » » | 1- 8-1984/91.... | 100,750 |
| » » » » | 1- 9-1984/91.... | 100,550 |
| » » » » | 1-10-1984/91.... | 100,675 |
| » » » » | 1-11-1984/91.... | 100,850 |
| » » » » | 1-12-1984/91.... | 100,925 |
| » » » » | 1- 1-1985/92.... | 100,875 |
| » » » » | 1- 2-1985/92.... | 100,500 |
| » » » » | 18- 4-1986/92.... | 100,400 |
| » » » » | 19- 5-1986/92.... | 100,475 |
| » » » » | 20- 7-1987/92.... | 100,450 |
| » » » » | 19- 8-1987/92.... | 100,800 |
| » » » » | 1-11-1987/92.... | 100,075 |
| » » » » | 1-12-1987/92.... | 100,025 |
| » » » » | 1- 1-1988/93.... | 99,900 |
| » » » » | 1- 2-1988/93.... | 99,650 |
| » » » » | 1- 3-1988/93.... | 99,500 |
| » » » » | 1- 4-1988/93.... | 99,675 |
| » » » » | 1- 5-1988/93.... | 100,350 |
| » » » » | 1- 6-1988/93.... | 101,050 |
| » » » » | 18- 6-1986/93.... | 99,875 |
| » » » » | 1- 7-1988/93.... | 100,925 |
| » » » » | 17- 7-1986/93.... | 99,750 |
| » » » » | 1- 8-1988/93.... | 101,200 |
| » » » » | 19- 8-1986/93.... | 99,100 |
| » » » » | 1- 9-1988/93.... | 99,775 |
| » » » » | 18- 9-1986/93.... | 98,525 |
| » » » » | 1-10-1988/93.... | 100,150 |
| » » » » | 20-10-1986/93.... | 98,475 |
| » » » » | 1-11-1988/93.... | 99,825 |
| » » » » | 18-11-1986/93.... | 99,300 |
| » » » » | 19-12-1986/93.... | 99,450 |
| » » » » | 1- 1-1989/94.... | 99,700 |
| » » » » | 1- 2-1989/94.... | 99,550 |
| » » » » | 1- 3-1989/94.... | 99,475 |
| » » » » | 15- 3-1989/94.... | 99,300 |
| » » » » | 1- 4-1989/94.... | 99,575 |
| » » » » | 1- 9-1988/94.... | 98,300 |
| » » » » | 1-10-1987/94.... | 98,775 |
| » » » » | 1-11-1988/94.... | 98,350 |
| » » » » | 1- 1-1990/95.... | 98,550 |
| » » » » | 1- 2-1985/95.... | 99,550 |
| » » » » | 1- 3-1985/95.... | 97,300 |
| » » » » | 1- 4-1985/95.... | 97,075 |
| » » » » | 1- 5-1985/95.... | 97 — |
| » » » » | 1- 6-1985/95.... | 97,575 |
| » » » » | 1- 7-1985/95.... | 99,050 |
| » » » » | 1- 8-1985/95.... | 98,350 |
| » » » » | 1- 9-1985/95.... | 96,825 |
| » » » » | 1-10-1985/95.... | 96,975 |
| » » » » | 1-11-1985/95.... | 97,450 |
| » » » » | 1-12-1985/95.... | 98,025 |
| » » » » | 1- 1-1986/96.... | 98,025 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II .. | 99,975 |
| » » » » | 1- 2-1986/96.... | 97,825 |
| » » » » | 1- 3-1986/96.... | 97,450 |
| » » » » | 1- 4-1986/96.... | 97,550 |
| » » » » | 1- 5-1986/96.... | 97,400 |
| » » » » | 1- 6-1986/96.... | 97,750 |
| » » » » | 1- 7-1986/96.... | 97,800 |
| » » » » | 1- 8-1986/96.... | 97,050 |
| » » » » | 1- 9-1986/96.... | 96,450 |
| » » » » | 1-10-1986/96.... | 94,600 |
| » » » » | 1-11-1986/96.... | 95 — |
| » » » » | 1-12-1986/96.... | 95,750 |
| » » » » | 1- 1-1987/97.... | 95,325 |
| » » » » | 1- 2-1987/97.... | 95,225 |
| » » » » | 18- 2-1987/97.... | 95,175 |
| » » » » | 1- 3-1987/97.... | 95,200 |
| » » » » | 1- 4-1987/97.... | 94,850 |
| » » » » | 1- 5-1987/97.... | 94,950 |
| » » » » | 1- 6-1987/97.... | 95,300 |
| » » » » | 1- 7-1987/97.... | 95,475 |
| » » » » | 1- 8-1987/97.... | 96,025 |
| » » » » | 1- 9-1987/97.... | 96,175 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 9,25% | 1- 9-1990........... | 99,825 |
| » » » | 11,25% | 1- 9-1990........... | 99,750 |
| » » » | 11,50% | 1- 9-1990........... | 99,875 |
| » » » | 9,25% | 1-10-1990........... | 99,625 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990........... | 99,975 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 B ......... | 99,975 |
| » » » | 9,25% | 1-11-1990........... | 99,700 |
| » » » | 9,25% | 1-12-1990........... | 99,600 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991........... | 101,050 |
| » » » | 11,50% | 1-11-1991........... | 99,400 |
| » » » | 11,50% | 1-12-1991........... | 99,975 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992........... | 97,050 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992........... | 96,900 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992........... | 98,175 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992........... | 97,400 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1992........... | 99,475 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992........... | 95,975 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992........... | 97,250 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992........... | 99,450 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992........... | 99,300 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992........... | 96,550 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992........... | 96,750 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992........... | 99,225 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992........... | 99,275 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992........... | 97,150 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992........... | 100,050 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992........... | 98 — |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992........... | 98,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992........... | 99,075 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992........... | 98,975 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993........... | 100 — |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993........... | 98,825 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993........... | 98,350 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993........... | 97,800 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993........... | 97,700 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993........... | 97,550 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q ......... | 97,925 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993........... | 98,150 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993........... | 97,825 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994........... | 97,575 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 ......... | 97,150 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 ......... | 97,450 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 20-10-1983/90 | 11,50% . | 99,925 |
| » » » » | 16- 7-1984/91 | 11,25% . | 100,775 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% . | 97,275 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% . | 95,300 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% . | 96,150 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% . | 95 — |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% . | 100,150 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% . | 99,025 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% . | 99,525 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% . | 96,850 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% . | 94,650 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% . | 93,875 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% . | 93,200 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% . | 95,700 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% . | 92,500 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% . | 93,525 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% . | 96,900 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% . | 89,950 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% . | 99,975 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% . | 89,175 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% . | 98,675 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% . | 98,175 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% . | 98,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M14080

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino**

Con decreto ministeriale 30 luglio 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 12, 14, 19, 22, 25, 26 e la soppressione dell'art. 34 e della norma transitoria riguardante la determinazione iniziale del capitale di fondazione dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino. È stato abrogato lo statuto dell'annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

90A3655

**Modificazioni allo statuto del Mediocredito centrale**

Con decreto ministeriale 31 luglio 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 15 dello statuto del Mediocredito centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

90A3656

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative operanti nella provincia di Venezia e tendenti al reinserimento lavorativo e sociale di particolari categorie.**

Con decreto ministeriale 31 luglio 1990, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Venezia e tendenti al reinserimento lavorativo e sociale di particolari categorie (ex psichiatrici, ex tossicodipendenti, ex detenuti, ecc.), sono stabiliti rispettivamente in lire 25.000 ed in ventisei giornate lavorative.

90A3657

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Mare Costa Rei», in Cagliari, e nomina del commissario governativo.**

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Mare Costa Rei», con sede in Cagliari, costituita il 23 ottobre 1981 per rogito notaio Roberto Vacca ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Antonio Aledda.

90A3640

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio fra cooperative produttori latte della Lunigiana, Lucchesia e Garfagnana - Lu.Ga.Lat.», in Lucca.**

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990, il dott. Franco Paoletti, nato a Firenze il 17 maggio 1921 ed ivi residente in via F. Nullo, 18, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio fra cooperative produttori latte della Lunigiana, Lucchesia e Garfagnana - Lu.Ga.Lat.», in Lucca, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 marzo 1986, in sostituzione del dott. Antonino Marino, dimissionario.

90A3620

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di lettere e filosofia:*

storia della musica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

geriatria e gerontologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di ingegneria:*

geometria e algebra.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3653

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

*Facoltà di scienze economiche e sociali:*

economia e politica agraria;

diritto pubblico comparato;

calcolo automatico.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di lettere e filosofia:*

filologia romanza.

*Facoltà di ingegneria:*

meccanica razionale;

controlli automatici;

economia applicata all'ingegneria;

fondamenti di informatica:

acustica applicata;

analisi matematica;

analisi matematica;

sistemi elettrici per i trasporti.

*Facoltà di economia e commercio:*

mercato finanziario e borsa valori.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3654

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, concernente: «Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1990).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo riportato sia nel sommario che in testa all'atto pubblicato alla pagina 9 della sopra citata *Gazzetta*, dove è scritto: «Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana ...», si legga: «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana ...».

tra le «Note alle premesse del decreto», riportate alle pagine 10 e 11 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi come non apposta quella di cui al secondo alinea e successivo periodo, che inizia con le parole: «Il comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988» e termina con le seguenti: «.... alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

**90A3625**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

**— presso le Concessionarie speciali di:**

**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**

**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della *serie generale*, *inclusi i supplementi ordinari*: | | |
| - annuale | L. | 296.000 |
| - semestrale | L. | 160.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla *Corte costituzionale*: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 88.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 90.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 556.000 |
| - semestrale | L. | 300.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 6.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|
| *Invio settimanale* N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 255.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 155.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 9 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

**L. 1.000**